



diritto **religioni**

Semestrale

Anno XVII - n. 2-2022

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVII – n. 2-2022
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Lezzioli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, , M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

Diritto canonico

G. Lo Castro

Diritti confessionali

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico

A. Bettetini

Diritto vaticano

V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia

M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefanì

Giurisprudenza e legislazione civile

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

Giurisprudenza e legislazione internazionale

S. Testa Bappenheim

Giurisprudenza e legislazione penale

V. Maiello

Giurisprudenza e legislazione tributaria

L. Caprara, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinand Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: rivistadirittoereligioni.com

Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

*Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel “Regnum Siciliae” da Ruggero II a Federico II**

Law, Religion, Order: Governance through Legislation in the Kingdom of Sicily from Roger II to Frederick II

ORAZIO CONDORELLI

RIASSUNTO

Tra i secoli XII e XIII, il “Regnum Siciliae” emerse in Europa come istituzione che diede forte coesione politica, sotto l’idea di un potere pubblico unitario, a una vasta area territoriale dotata di una popolazione multietnica e multireligiosa. Nelle rappresentazioni testuali e iconografiche, la sovranità dei re di Sicilia si colloca al crocevia della concezione biblica di regalità e dell’idea di “maiestas” ereditata dalla tradizione romano-byzantina. Da Ruggero II a Federico II, la legislazione regia rappresentò un primario strumento di governo del regno. Al di sopra dei ricorrenti conflitti tra Regno e Papato, la religione e l’idea dell’alleanza fra trono e altare furono concepite come fondamentali strumenti di governo.

PAROLE CHIAVE

Regnum Siciliae; diritto; religione; legislazione; Ruggero II; Assisae; Federico II; Liber Constitutionum

ABSTRACT

Between the 12th and 13th centuries, the “Regnum Siciliae” emerged in Europe as an institution that gave strong political cohesion, under the idea of a unitary public power, to a vast territorial area with a multi-ethnic and multi-religious population. In textual and iconographic representations, the sovereignty of the kings of Sicily is placed at the crossroads of the biblical conception of kingship and the idea of “maiestas” inherited from the Romano-Byzantine tradition. From Roger II to Frederick II, royal legislation represented a primary instrument of government of the Kingdom. Above the recurring conflicts between the Kingdom and the Papacy, religion and the idea of the alliance between throne and altar were conceived as fundamental instruments of government.

*È la versione italiana della relazione presentata al Seminario su *Law, Religion and Social Order* svoltosi a Oslo nel Centre for Advanced Studies, 11 maggio 2022. Ricerche condotte nell’ambito del progetto *Le Minoranze e il diritto, il diritto delle minoranze. Esclusione, Discriminazione, Tolleranza, Accoglienza*, Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo 2020/2022 dell’Università di Catania.

KEYWORDS

Kingdom of Sicily; law; religion; legislation; Roger II; Assisae; Frederick II; Liber Constitutionum

SOMMARIO: 1. *I Normanni e la formazione del “Regnum Siciliae”* – 2. *Gli inizi della legislazione nel Regno normanno di Sicilia: le “Assisae” di Ruggero II* – 3. *La legittimazione del potere regio e l’ispirazione religiosa della legislazione ruggeriana: l’idea di regalità sacra nel proemio delle Assise* – 4. *Diritto, religione e politica nelle Assise di Ruggero II: le norme in materia ecclesiastica e l’esaltazione della maestà regale* – 5. *Legge, giudici e giustizia per una “varietas populorum”* – 6. *Da Ruggero II a Federico II di Svevia: la legittimazione divina del potere regale* – 7. *Federico II. Leggi, giurisdizione, giudici* – 8. *Il “ius commune” dentro il “Liber Constitutionum” di un re che era anche imperatore* – Appendice: *“Prin- ceps origo iuris”?* Annotazioni a margine della cost. *“Non sine grandi consilio” (LC I.31), a futura memoria*

1. I Normanni e la formazione del “Regnum Siciliae”

Cavalieri normanni erano presenti in Italia meridionale già intorno all’anno 1000. Si posero dapprima al servizio di signori locali di stirpe bizantina e longobarda e successivamente, attraverso una accorta politica di azioni militari, riuscirono a eliminare i rappresentanti dei poteri locali e a consolidare la loro presenza nel Meridione della penisola. In un documento del 1043 sono etichettati come “quei maledetti normanni”¹. Le fonti coeve giustificano quindi il consolidato paradigma storiografico che presenta l’avventura normanna in Italia come la vicenda di un gruppo non particolarmente numeroso di soldati e predoni che condusse un’irresistibile azione di conquiste militari, che trovarono legittimazione prima in concessioni elargite dalle potestà territoriali e poi nel papato. I Normanni furono i costruttori di una grande monarchia che fu una sintesi politica di tradizioni culturali, religiose e giuridiche profondamente differenti.

Nella formazione del *Regnum Siciliae* fu decisivo il ruolo di Roberto il Guiscardo e del fratello Ruggero, due esponenti di una famiglia della piccola

¹ ENRICO CUOZZO, “*Quei maledetti normanni*”. *Cavalieri e organizzazione militare nel mezzogiorno normanno*, prefazione di FRANCO CARDINI, Guida Editori, Napoli, 1989, p. 17 nota 1. “Illi maledicti lormannis” (*sic*), 1043; l’intitolazione dell’atto menziona l’imperatore bizantino Costantino IX Monomaco (*Regii Neapolitani Archivii Monumenta edita ac illustrata*, Ex Regia Typographia, Napoli, 1849, p. 300, doc. 380): a causa dei “maledetti normanni” il prete Stefano non era in condizione di pagare i canoni dovuti al monastero napoletano dei Santi Sergio e Bacco. Sulle ramificazioni europee e mediterranee dell’espansione normanna v. HUBERT HOUBEN, *Die Normannen*, Beck, München, 2012; versione italiana: *I normanni*, il Mulino, Bologna, 2013.

nobiltà normanna, gli Altavilla (Hauteville). Altrettanto decisiva fu la lungimiranza del papato, che individuò nei due fratelli gli strumenti di un’operazione politico-religiosa che avrebbe ricondotto le Chiese dell’Italia bizantina sotto la piena obbedienza di Roma e avrebbe riportato la Sicilia – che da due secoli era dominata dagli Arabi – nel seno della Cristianità².

La svolta avvenne a Melfi nel 1059, allorché papa Niccolò II concesse a Roberto il Guiscardo l’investitura feudale del ducato di Puglia e Calabria, che comprendeva la maggior parte dei territori dominati dai Normanni nell’Italia meridionale, nonché della Sicilia, sia pure a futura memoria³. Con questa concessione il papa presupponeva che la Sede Romana avesse il dominio eminente dell’Italia meridionale, mentre Roberto il Guiscardo riceveva l’investitura quale capo riconosciuto del suo popolo. La prospettiva di dare unità politica ai dominî normanni, però, si scontrava con le spinte frammentarie dei vari signori locali, che governavano i rispettivi territori fregiandosi del titolo di conte. La differente composizione etnica e religiosa delle popolazioni meridionali si rifletteva in un intreccio di consuetudini di stampo romano, longobardo e bizantino. I Normanni stessi portarono le proprie consuetudini e introdussero il diritto feudale.

La conquista della Sicilia fu un’operazione militare progettata da Roberto il Guiscardo e dal fratello Ruggero, che era il più piccolo dei dodici figli di Tancredi d’Altavilla. L’impresa cominciò nel 1057, quando i due fratelli discesero in Sicilia chiamati in soccorso dall’emiro Ibn at-Tumna, che era in conflitto con un altro capo locale. Il loro intervento militare ebbe dunque origine dalle contese tra i governanti arabi, ma si trasformò in una pluride-

² JULIA BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs* (Bibliothek des Deutschen Historischen Institut in Rom 117), Max Niemeyer, Tübingen, 2008; EADEM, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia* (Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma 9), Viella, Roma, 2013; GLAUCO M. CANTARELLA, *I Normanni e la Chiesa di Roma, aspetti e momenti*, nel vol. *Chiese locali e chiese regionali nell’Alto Medioevo* (Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, LXI), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2014, pp. 377-406; SALVATORE FODALE, *Roberto e Ruggero: da Melfi a Palermo, le basi per il Regno*, nel vol. *Melfi normanna dalla conquista alla monarchia. Convegno internazionale di studio promosso per il millenario di fondazione della città fortificata di Melfi (1018-2018)*, Melfi (dicembre 2020-Febbraio 2021), Mario Adda editore, Bari, 2021, pp. 53-74; NICOLANGELO D’ACUNTO, *Il Papato e la conquista normanna nel secolo XI*, nello stesso vol., pp. 99-120.

³ “Robertus Dei gratia et Sancti Petridux Apulie et Calabrie et utroque subveniente futurus Sicilie”: PAUL FABRE, LUIS DUCHESNE (edd.), *Le Liber censuum de l’Eglise Romaine*, I (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 2e série VI), Fontemoing et C. éditeurs, Paris, 1910, pp. 421-422 doc. CLXII (*Juramentum R. ducis Apulie de annua pensione II denariorum papiensium [quam] pro unoquoque jugo boum Romane ecclesie dare debet*) e p. 422 doc. CLXIII (*Aliud juramentum ejusdem super vite ipsius securitate, conservandis et defendendis regalibus Sancti Petri*), entrambi datati Melfi, agosto 1059. Nel secondo documento Roberto promette anche: “Omnes quoque ecclesias que in mea consistunt dominatione cum earum possessionibus dimittam in tuam potestatem et defensor ero illarum ad fidelitatem sancte Romane ecclesie”.

cennale campagna militare attraverso la quale i Normanni si impadronirono dell’Isola⁴. Catania fu conquistata nel 1071 e Palermo agli inizi del 1072. Roberto il Guiscardo, in forza dell’investitura ricevuta a Melfi (1059), possedeva formalmente la signoria dell’Isola. Conquistata Palermo, Roberto lasciò la Sicilia, dove non sarebbe più ritornato: così il conte Ruggero rimase capo incontrastato delle forze normanne in Sicilia. Un altro ventennio fu necessario per completare la conquista dell’Isola (1091). A conquista ultimata, e forse già durante le campagne militari, Ruggero divise le terre tra i suoi cavalieri, ma riservò per sé una parte consistente del territorio e rimase il supremo capo militare e territoriale dell’Isola. Agendo come devoto figlio della Chiesa di Roma, Ruggero riportò la Chiesa latina nell’Isola, restaurando la rete delle diocesi e dei monasteri⁵. I suoi rapporti con Roma non erano affatto idilliaci, ma furono coronati da un importante riconoscimento nel 1098, quando Urbano II concesse a Ruggero e a suo figlio l’ufficio di legato papale. Nonostante tale privilegio avesse una portata limitata nella durata e nei contenuti, esso avrebbe dato origine a un istituto fondamentale del diritto ecclesiastico siciliano (Legazia apostolica o Regia monarchia di Sicilia) che rimase in vita fino al 1871⁶. Anche in questo caso il papato diede una sorta di suggello politico-religioso all’operazione di riconquista dell’Isola. “Grazie alla conquista della Sicilia Ruggero si era trasformato da un avventuriero senza mezzi in uno dei principi più stimati d’Europa”⁷.

⁴ JEREMY JOHNS, *Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Dīwān* (Cambridge Studies in Islamic Civilization), Cambridge University Press, Cambridge, 2002; ANNLIESE NEF, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles* (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 346), École Française de Rome, Rome, 2011; AHMED DJELIDA, *L’ordre et la diversité. La construction de l’institution royale en Italie normande au XIIe siècle*, préface de GLAUCO M. CANTARELLA, L’Harmattan, Paris, 2020.

⁵ Si vedano i saggi raccolti nel volume curato da GAETANO ZITO, *Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1995.

⁶ JOSEF DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, 2, 1964, pp. 117-186; Id., *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln – Wien, Böhlau, 1972; GAETANO CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* (Historica 4), Parallello 38, Reggio Calabria, 1973; SALVATORE FODALE, *L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Sicania, Messina, 1991; SALVATORE BORDONALI, *Considerazioni sui rapporti Stato-Chiesa agli inizi del Regnum Siciliae*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, vol. I, p. 257 ss.; SALVATORE VACCA (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in età medievale e moderna*, presentazione di CATALDO NARO, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2000; MARIA TERESA NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. “Ponere falcem in messem alienam”* (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 57), Jovene, Napoli, 2012; ORAZIO CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, in *Diritto e religioni*, 18, anno IX, n. 2, 2014, pp. 441-470.

⁷ HUBERT HOUBEN, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente* (Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino: Collana di Fonti e Studi 8), Laterza, Roma – Bari, 1999, p. 31. La

Il conte Ruggero morì nel 1101. Fu suo figlio Ruggero II che trasformò in regno i dominî normanni dell’Italia meridionale e della Sicilia. Approfittando dello scisma che si aprì nella Chiesa romana alla morte di Onorio II, Ruggero sostenne l’antipapa Anacleto II, che gli conferì il titolo regale nel 1130. Ruggero II fu incoronato nella notte di Natale del 1130 nella cattedrale di Palermo. Quando lo scisma fu ricomposto, Innocenzo II confermò la *promotio regia* nel 1139.

Ruggero II era divenuto re di un *Regnum* che riconosceva la formale supremazia feudale del Papa. I poteri ecclesiastici del re avevano una duplice radice. In virtù della legazia apostolica, il re pretendeva di agire come legato papale; in virtù dell’unzione regia, egli aveva la funzione di proteggere fede cattolica e la Chiesa. La somma di entrambe le condizioni implicava l’esercizio di penetranti poteri nell’amministrazione degli affari ecclesiastici nel Regno.

2. Gli inizi della legislazione nel Regno normanno di Sicilia: le “Assisae” di Ruggero II

Queste premesse sono rilevanti per comprendere il senso della legislazione di Ruggero II nel contesto della sua azione politica.

I cronisti contemporanei danno notizia dell’attività legislativa di Ruggero II nel quadro del processo di pacificazione politica e di consolidamento istituzionale che avvenne nel decennio 1130/1140. Romualdo Salernitano colloca in questo scenario l’istituzione di nuove magistrature e la promulgazione di nuove leggi⁸: “Re Ruggero, avendo conseguito nel suo regno la tranquillità della pace perfetta, per conservare la pace stabili in tutti i territori camerari e giustizieri, promulgò leggi che aveva *noviter* emanato, eliminò le cattive consuetudini”.

biografia di Ruggero II pubblicata da ERICH CASPAR nel 1904 a Innsbruck è tuttora un fondamentale studio di riferimento ed è stata recentemente tradotta in lingua italiana: *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di ORTENSIO ZECCHINO (Centro Europeo di Studi Normanni, Collana di Fonti e Studi 7), Laterza, Roma – Bari, 1999. Recentissima fioritura biografica: FRANCESCO P. TOCCO, *Ruggero II. Il “Drago d’Occidente”*, Flaccovio, Palermo, 2011; PIERRE AUBÉ, *Roger II de Sicile*, Perrin, Paris, 2016; GLAUCO M. CANTARELLA, *Ruggero II*, Salerno Editrice, Roma, 2020; FRANCESCO P. TOCCO (a cura di), *Sotto lo sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale*, Centro Studi Ruggero II – Città di Cefalù, Cefalù, 2022. Per la linea tematica seguita nel presente lavoro è particolarmente importante – oltre che condivisibile nell’impostazione e nei risultati – il recentissimo studio di FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 33, 2022, pp. 59-159.

⁸ CARLO A. GARUFI (ed.), *Romualdi Salernitanus Chronicus [A.m. 130 - A.C. 1178]* (Rerum Italica- rum Scriptores VII.1), Lapi, Città di Castello, 1914-1935, p. 226: “Rex autem Rogerius in regno suo perfecte pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace camerarios et iustitiarios per totam terram instituit, leges a se noviter conditas promulgavit, malas consuetudines de medio abstulit”.

La notizia è importante per diverse ragioni. In primo luogo Romualdo attribuisce a Ruggero un preciso disegno istituzionale, che mirava a organizzare le strutture del Regno sulla base di una nuova legislazione e attraverso l’istituzione di giudici e ufficiali pubblici⁹. Romualdo menziona i giustizieri, dotati di competenze giudiziarie, e i camerari, con competenze nell’ambito dell’amministrazione del demanio regio e delle connesse funzioni giudiziarie¹⁰. In secondo luogo, le leggi *noviter* promulgate di cui parla il cronista sono correntemente identificate con quelle (o con una parte di quelle) raccolte nelle due collezioni tramandate dal ms. Vaticano Latino 8782 e dal codice di Montecassino 486: nel secondo la serie è introdotta dal titolo *Assise regum regni Sicilie*, dal quale è tratta la parola, “assise”, con la quale le leggi di Ruggero sono comunemente conosciute.

Le due collezioni differiscono sia nel numero delle leggi ivi ricomprese, che nella forma testuale e nei contenuti: il manoscritto vaticano, fra l’altro, riporta un proemio che manca nel manoscritto cassinese. Non può essere posto in dubbio che Ruggero II abbia prodotto una significativa mole di leggi: le norme, infatti, sono in buona parte rifluite nel *Liber Constitutionum* di Federico II (1231) con attribuzione alla paternità di Ruggero II. La promulgazione, secondo una tesi tradizionale, avvenne ad Ariano Irpino nel 1140¹¹.

⁹ Per i profili istituzionali del *Regnum Siciliae* in epoca normanna e sveva rinvio ai lavori di MARIO CARAVALE, *Il Regno normanno di Sicilia* (Ius Nostrum, 10), Giuffrè, Milano, 1966; Id., *Ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 348-361, 416-425, nonché, per i temi specificamente trattati nel presente lavoro, alle voci dell’*Enciclopedia fridericiana* citate nelle prossime note: *Federico II. Encyclopedia fridericiana*, 3 volumi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005-2008, ora disponibile in rete all’indirizzo <https://www.treccani.it/encyclopedia/elenco-opere/Federiciana>. Per economia di lavoro, da qui in avanti le voci saranno citate solo con l’indicazione: *Federiciana*, restando inteso che il riferimento è fatto all’edizione in rete. Inoltre ENRICO MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti dell’organizzazione amministrativa dello Stato normanno e svevo*, Giuffrè, Milano, 1966; HIROSHI TAKAYAMA, *The Administration of the Norman Kingdom of Sicily*, Brill, Leiden – New York – Köln, 1993.

¹⁰ V. le voci di BEATRICE PASCIUTA, *Camera Regis*, *Camerarius*, *Magister camerarius*, in *Federiciana*.

¹¹ Una pregevole presentazione della legislazione rogeriana è offerta da ORTENSIO ZECCHINO, *Assise di Ariano*, in *Federiciana*. Nelle letteratura precedente si segnala il volume collettaneo a cura di ORTENSIO ZECCHINO, *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1190* (Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino: Collana di Fonti e Studi 1), Laterza, Roma – Bari, 1996. Lavori più recenti, differenziati nelle analisi e talvolta nelle rispettive conclusioni: KENNETH PENNINGTON, *The Birth of the “Ius commune”: King Roger II’s Legislation*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 17, 2006, pp. 23-60; Id., *The Constitutions of King Roger II of Sicily in Vat. lat. 8782*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 21, 2010, pp. 35-54; FEDERICO MARTINO, ADALGISA DE SIMONE, *Un documento in arabo e il diritto comune alla corte di Ruggero II*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 19, 2008, pp. 93-136; FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 86-110; ENNIO CORTESE, *Il diritto romano in Sicilia prima e dopo l’istituzione del Regno*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 20, 2009, pp. 15-27, e Id., *Divagazioni sul foglietto arabo e sulla presenza di Giusitiniano a Palermo nell’età di Ruggero II*, in

Le costituzioni di Ruggero II mostrano a prima vista una imponente utilizzazione del diritto romano-giustinianeo. Io condivido l’opinione che tali riferimenti siano il frutto di una conoscenza diretta non solo dei *libri legales* – almeno del *Codex*, dei *Digesta* e delle *Institutiones* –, ma probabilmente anche di alcune opere dei più antichi glossatori civilisti. Questa opinione appare ben fondata alla luce della scoperta di un foglietto scritto in arabo conservato nella Cappella Palatina di Palermo e risalente ad anni anteriori al 1155. Il frammento riporta un elenco di libri che probabilmente erano stati dati in prestito entro l’ambito del palazzo regio. Tra questi sono menzionati dei “quaderni vecchi (*o usati*) di Giustiniano in quanto esposizione sulla parola”. Questa locuzione sembra riferirsi a un’opera di commento sui *libri legales*, probabilmente una *summa* (*Codicis o Institutionum*)¹². Mi sembra verosimile che la conoscenza della legislazione giustinianea alla corte di Palermo giungesse tramite una duplice via: sia attraverso il canale della tradizione latina (Bologna, la Provenza, o gli ambienti anglo-normanni), sia attraverso la tradizione bizantina persistente nell’Italia meridionale e in Sicilia.

3. La legittimazione del potere regio e l’ispirazione religiosa della legislazione ruggeriana: l’idea di regalità sacra nel proemio delle Assise

Nel manoscritto Vat. Lat. 8782 le Assise sono introdotte da un proemio, che delinea i motivi che ispirarono gli interventi legislativi di Ruggero II¹³.

Rivista Internazionale di Diritto Comune, 20, 2009, pp. 257-265; ORAZIO CONDORELLI, “Villani intuitu personae” e “villani respectu tenimentorum”. *Vincoli di dipendenza personale e categorie del diritto comune nella Sicilia dei secoli XII-XIII*, nel vol. EMMA MONTANOS FERRÍN (a cura di), *El Derecho en la relación del hombre con la tierra en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*, Dykinson, Madrid, 2019, pp. 25-109 (passim); Id., *Sur les origines médiévales du délit religieux comme délit politique: le cas du Royaume de Sicile à l'époque normande (XII^e siècle)*, nel vol. MICHELE BÉGOU-DAVIA, FLORENCE DEMOULIN-AUZARY, FRANÇOIS JANKOWIAK (a cura di), “*Rerum novarum ac veterum scientia*”. *Mélanges en l'honneur de Brigitte Basdevant-Gaudemet*, Paris, Mare et Martin, 2020, vol. I pp. 199-216; ERRICO CUOZZO, *I compilatori della Assise normanne di Ariano (1140). Alle origini del “laboratorio sapienziale” nel Regno di Sicilia*, nel vol. PATRIZIA SARDINA, DANIELA SANTORO, MARIA A. RUSSO, MARCELLO PACIFICO (a cura di), *Medio Evo e Mediterraneo: incontri, scambi e confronti. Studi per Salvatore Fodale*, Palermo University Press, Palermo, 2020, pp. 119-146 (con una lettura che non è possibile discutere in questa sede).

¹² FEDERICO MARTINO, ADALGISA DE SIMONE, *Un documento in arabo e il diritto comune alla corte di Ruggero II*, cit.

¹³ *Assisae*, Proemio, Vat. lat. 8782 (il testo è stato edito più volte: le mie citazioni sono tratte da *Le Assise di Ariano*. Testo critico, traduzione e note a cura di ORTENSIO ZECCHINO, Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1984, pp. 22-23 e 26-27 per il proemio (qui con un mio intervento critico): “Dignum et necessarium est o proceres si quod de nobis et universi regni nostri statu meritis non presumimus; a largitate divina gratia consecuta recepimus; divinis beneficiis quibus valemus obsequis respondeamus,

Alla base vi è l'idea che la formazione e la consolidazione del Regno sono un risultato conseguito per grazia divina prima che per i meriti personali del re. L'azione legislativa del sovrano è quindi presentata come l'adempimento di un debito di gratitudine verso Dio. L'aiuto divino ha permesso di sconfiggere i nemici e dare al regno pace e tranquillità sia nelle cose temporali che in quelle spirituali: perciò il re è obbligato a dare nuova forma (“reformare”) alle vie della giustizia e della pietà. Il redattore inserì nel testo una serie di passi biblici, il primo dei quali è tratto dal Libro dei Proverbi: “Per mezzo mio i re regnano e i legislatori stabiliscono la giustizia”. Il passo definisce l'origine divina del potere regale e dà un fondamento sacro alla persona del re. Il regnante deve tendere a imitare Dio nel modo in cui Dio si mostra agli uomini: misericordia e giustizia indissolubilmente intrecciate tra loro. Questa conformazione del re a Dio è concepita come una offerta (*oblatio*) nella quale l'ufficio regale rivendica per sé una “certa funzione sacerdotale” (*quoddam sacerdotii*). L'unzione sacra, che il sovrano ha ricevuto nella cerimonia dell'incoronazione, è segno visibile di questa funzione regale.

Queste concezioni trovano una mirabile rappresentazione iconografica nel mosaico dell'incoronazione di Ruggero nella chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio a Palermo. Nota anche come “la Martorana”, la chiesa fu edificata nel 1143 per volontà di Giorgio di Antiochia, che sotto Ruggero II ricoprì la carica di *amiratus* (sovrintendente dell'amministrazione finanziaria ma anche capo militare e comandante della flotta)¹⁴. I mosaici risalgono agli anni

ne tante gratie penitus ingrati simus. Si ergo sua misericordia nobis pius prostratis hostibus pacem reddidit, integratatem regni, tranquillitate gratissima, tam in carnalibus quam in spiritualibus, reformavit, reformare cogimus iustitie simul et pietatis itinera, ubi videmus eam et mirabiliter esse distortam. Hoc enim ipsum quod ait, inspiramentum, de munere ipsius largitoris, accepimus, dicente ipso: *per me reges regnant et conditores legum decernunt iustitiam* [cfr. Prov. 8.15]. Nichil enim gratius deo esse putamus, quam si id simpliciter offerimus, quod eum esse cognovimus, misericordiam scilicet atque iustitiam. In qua oblatione regni officium quoddam sibi sacerdotii vendicat privilegium. Unde quidam sapiens legisque peritus iuris interpres, iuris sacerdotes appellat [cfr. Dig. 1.1.1]. Iure itaque qui iuris et legum auctoritatem per ipsius gratiam optinemus, eas in meliorem statum partim ergere, partim reformare, debemus et qui misericordiam consecuti sumus in omnibus eas tractare misericordius, interpretari benignius [cfr. Dig. 1.3.18], presertim ubi severitas earum quandam inhumanitatem inducit. Neque hoc ex supercilio quasi iustiores aut moderatores nostris predecessoribus in condendis legibus interpretandisve nostris vigiliis [cfr. Inst. pr. 1] arrogamus, set quia in multis delinquimus [cfr. Giacomo 3.2] et ad delinquendum procliviores sumus, parcendum delinquentibus cum moderantia nostris temporibus apta conveniens esse censemus. Nam et ipsa pietas ita nos instruit dicens: *Estote misericordes sicut et pater vester misericors est* [Luca 6.36]. Et rex [così nel ms., ma recte: lex] et propheta: *Universe vie domini misericordia et veritas* [Ps 25.10]. Et proculdubio tenebimus, quia *iudicium sine misericordia erit ei qui iudicium fecerit sine misericordia* (Giacomo 2.13: “iudicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam”). Volumus igitur et iubemus ut sanctiones quas in presenti corpore sive promulgatas a nobis, sive compositas nobis facimus exhiberi, fideliter et alacriter recipiatis”.

¹⁴ FULVIO DELLE DONNE, *Giorgio di Antiochia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LV, Istituto

1146-1151, furono dunque eseguiti durante la vita del sovrano. Nella celebre immagine Ruggero è incoronato re da Cristo. Il suo volto regale rispecchia le fattezze del volto di Cristo. Il processo artistico di mimesi traduce l’idea del re terreno come immagine del Re celeste e rappresentante di Dio in terra. In questo schema teologico-politico si fondono le tradizioni latina e bizantina a partire dalle comuni radici bibliche. Siffatta fusione ha una visibile traduzione nel sincretismo linguistico dell’iscrizione, in cui “Rogerius rex” diviene ΡΟΓΕΡΙΟΣ ΡΗΞ. Questa rappresentazione iconografica della regalità sacra trova un ulteriore esempio in età normanna nel mosaico dell’incoronazione di Guglielmo II della Cattedrale di Monreale, che lo stesso Guglielmo aveva fondato e dedicato alla Madre di Dio¹⁵.

4. Diritto, religione e politica nelle Assise di Ruggero II: le norme in materia ecclesiastica e l’esaltazione della maestà regale

Non è dunque un caso che una parte consistente del corpo legislativo rogeriano sia dedicata a regolare materie che riguardano la Chiesa cattolica e la religione¹⁶. Il re pone le Chiese e i beni ecclesiastici sotto la sua protezione e ne punisce gli aggressori assimilando tale delitto alla lesa maestà¹⁷; proibisce

della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, pp. 347-350; MARIO RE, CRISTINA ROGNONI (a cura di), *Giorgio di Antiochia: l’arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l’Islam. Atti del Convegno internazionale (Palermo, 19-20 aprile 2007)*, Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici “Bruno Lavagnini”, Palermo, 2009.

¹⁵ MIRKO VAGNONI, *Le rappresentazioni del potere. La sacralità regia dei Normanni di Sicilia: un mito?*, con prefazione di JEAN M. MARTIN, Caratteri mobili, Bari, 2012, in particolare pp. 21-61 per un catalogo delle raffigurazioni regie da Ruggero II a Guglielmo II. L’autore è tornato sul tema in *“Dei gratia rex Siciliae”. Scene d’incoronazione divina nell’iconografia regia normanna*, Federico II University Press, Napoli 2017. Cfr. inoltre EMANUELE CONTE, LAURENT MAYALI, BEATRICE PASIUTA, *Constitution*, nel vol. EMANUELE CONTE, LAURENT MAYALI (a cura di), *A Cultural History of Law in the Middle Ages*, Bloomsbury Academic, London - New York, pp. 23-44 (pp. 29-38). Sulla traduzione architettonica e in generale artistica di un progetto politico v. SALVATORE BORDONALI, *Il progetto politico dei Normanni nella testimonianza delle cattedrali di Cefalù, Palermo e Monreale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 108, 1997, pp. 635-652; IDEM, *L’edificio di culto come mezzo di comunicazione politica. Nuove osservazioni*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 37, 2021, pp. 737-747; IDEM, *La pianta delle cappelle regie del Regno di Sicilia: sintesi di esperienze maturate nel territorio e di esigenze nuove*, nel vol. MARIA D’ARIENZO, VINCENZO BUONOMO, OLIVIER ÉCHAPPÉ (a cura di), *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Pellegrini editore, Cosenza, 2022, vol. I, pp. 297-318.

¹⁶ ORAZIO CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in *Diritto e Religioni* 12, anno VI, n. 2, 2011, pp. 450-486 (pp. 461-467).

¹⁷ Ass. Vat. 2, *de privilegio sanctarum ecclesiarum* – Ass. Cass. 1, *de privilegiis ecclesiarum* (ed. ZECCHINO, pp. 26-27 e 70-71). La difesa dei privilegi è svolta con l’esercizio del “gladio materiale concesso da Dio” al re: “gladio materiali nobis a Deo concessas (sic)”, nel ms. vaticano; “gladio materiali a Deo nobis concesso”, nel ms. cassinese.

il commercio delle sacre reliquie¹⁸; conferma il diritto di asilo nelle Chiese¹⁹; proibisce la violazione dei privilegi ecclesiastici²⁰; sancisce vari privilegi per i vescovi e gli ecclesiastici in genere²¹; vieta le *illicitae conventiculae* di chierici in case private²²; regola i requisiti dell'ordinazione clericale e condanna la simonia²³; punisce il ratto delle vergini consacrate a Dio²⁴; punisce l'abbandono della fede cattolica imponendo severissime pene agli apostati²⁵; tutela la dignità del clero e dei religiosi²⁶; vieta che un cristiano possa essere acquistato, venduto o posseduto come *servus* da un ebreo o da un pagano²⁷; stabilisce l'obbligo di celebrare i matrimoni *in facie ecclesiae* con la benedizione sacerdotale²⁸; punisce il sacrilegio ed include in questo delitto il comportamento di chi mette in discussione le decisioni del re²⁹, conformemente all'idea della “regalità sacerdotale” enunciata nel proemio.

L'apoteosi della regalità sta al fondamento dell'assisa intitolata *de criminis maiestatis*³⁰. La sua collocazione subito dopo l'assisa sul sacrilegio non

¹⁸ Ass. Vat. 5, *de sanctarum reliquiarum venditione* – Ass. Cass. 4.1, *de sacrosanctis ecclesiis, et episcopis, et clericis* (ed. ZECCHINO, pp. 28-29 e 72-73).

¹⁹ Ass. Vat. 6, *de configlio ad ecclesiam* – Ass. Cass. 4.2, *de sacrosanctis ecclesiis, et episcopis, et clericis* (ed. ZECCHINO, pp. 28-29, 32-33 e 72-73).

²⁰ Ass. Vat. 7, *de privilegiis ecclesiarum non violandis* – Ass. Cass. 4.3, *de sacrosanctis ecclesiis, et episcopis, et clericis* (ed. ZECCHINO, pp. 32-33 e 72-73).

²¹ Ass. Vat. 8.1-2, *de episcoporum privilegio* – Ass. Cass. 4.4-5-6, *de sacrosanctis ecclesiis, et episcopis, et clericis* (ed. ZECCHINO, pp. 32-33 e 72-73).

²² Ass. Vat. 9, *de illicitis conventiculis* – Ass. Cass. 5, *de illicitis conventiculis* (ed. ZECCHINO, pp. 32-33 e 72-73).

²³ Ass. Vat. 10, *de ascripticiis volentibus clericari* – Ass. Cass. 6.1, *ne servi vel ascripticii clericentur* (ed. ZECCHINO, pp. 32-34 e 72-73); Ass. Vat. 16, *de indigne anelantibus ad sacerdotium* (ed. ZECCHINO, pp. 38-39).

²⁴ Ass. Vat. 11, *de raptu virginum* – Ass. Cass. 8, *de raptu* (ed. ZECCHINO, pp. 34-35 e 72-73).

²⁵ Ass. Vat. 13, *de apostatanibus* – Ass. Cass. 9, *de apostatis* (ed. ZECCHINO, pp. 34-35 e 74-75).

²⁶ Ass. Vat. 14, *de ioculatoribus* – Ass. Cass. 7, *de ioculatoribus* (ed. ZECCHINO, pp. 35-36 e 72-73).

²⁷ Ass. Vat. 12, senza rubrica – Ass. Cass. 6.2, *Ne servi vel ascripticii clericentur* (ed. ZECCHINO, pp. 34-35 e 72-73).

²⁸ Ass. Vat. 26, *de coniugiis legitime celebrandis* – Ass. Cass. 15, *de coniugiis* (ed. ZECCHINO, pp. 46-47 e 82-83).

²⁹ Ass. Vat. 17, *de sacrilegiis* – Ass. Cass. 11, *de sacrilegis consiliis* (ed. ZECCHINO, pp. 38-39 e 78-79).

³⁰ Ass. Vat. 18 (ed. ZECCHINO, pp. 38, 40): “*De crimine maiestatis*. Quisquis cum milite uno vel cum pluribus, seu privato scelerem inierit factionem aut factionis dederit, vel suscepit sacramentum, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, cogitaverint et tractaverint, eadem severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt, ipse quidem ut pote reus maiestatis gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco addictis; filii vero eius nullum unquam beneficium sive a nostro beneficio seu iure consensum optineant. Sit ei mors solacium et vita supplicium. Quod si quisquam de factiosis mox sine mora factum detexerit, veniam et gratiam mox sequatur. Crimen maiestatis post mortem rei etiam incipit et tractatur; rei memoria condemnatur, adeo ut quicquid con-

è casuale. È assai probabile che i redattori conoscessero l'insegnamento di Ulpiano, che in un passo del Digesto afferma che il *crimen* di lesa maestà è “proximum sacrilegio” (D.48.4.1). Con la concreta specificazione tipica di una norma di *ius proprium*, l'assisa enumera diversi comportamenti che configurano il delitto di lesa maestà³¹. Ma – è quel che più conta osservare – il testo mostra chiaramente che i redattori utilizzarono due costituzioni del *Codex* collocate nel titolo *Ad legem Iuliam maiestatis* (C.9.8.5 e 6), così applicando al *rex Siciliae* la categoria della *laesa maiestas* che il *ius commune* riservava al *princeps*. La sovranità divina si rispecchia nella regalità sacra, in un processo che si completa con l'assimilazione della maestà regale alla maestà imperiale.

5. Legge, giudici e giustizia per una “varietas populorum”

La prima assisa, intitolata *De legum interpretatione*, mette in luce il realismo politico di un sovrano che era consapevole di governare un regno caratterizzato da una pluralità di gruppi etnici dotati di lingue, culture, tradizioni

traxerit, fecerit, statuerit, a die criminis nullam habeat firmitatem; set omne quod habuit, fisci iuribus vendicetur. Hoc crimine qui parentem purgaverit, eius successionem meretur. Hoc crimine tenentur omnes, quorum consilio fugiunt obsides, armantur cives, seditiones moventur, concitantur tumultus, magistratus necantur, exercitus deseritur, ad hostem fugitur, socius proditur, dolo malo cuneus discinditur, bellis ceditur, ars desolatam relinquitur, sociis auxilium denegatur, ceteraque hujusmodi sicut regii consilii explorator, summissor et publicator, et qui suscepérit hospitio hostes regni, et ductum prebuerit non ignarus”. Cfr. Ass. Cass. 12 (ed. ZECCHINO, pp. 78, 80): “*De crimen maiestatis*. Quisquis cum milite uno aut pluribus seu privato villano scelestam inhierit factionem aut factionis dederit vel suscepérit sacramentum, de nece etiam viorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, cogitaverint et tractaverint, eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerint, ipse quidem ut pote reus maiestatis gladio feriatur, bonis eius fisco addictis. Filii vero eius nullum unquam beneficium sive a nostro beneficio seu iure confertum optineant; sit ei mors solacium et vita supplicium. Quod si quisquam de factiosis mox sine mora factam detexerit, et premio a nobis et honore donabitur. Is vero qui usus fuerit factione, si vero tamen incognita adhuc patefecerit et conciliorum archana absoluzione tantum ac venia dignus habebitur; sic tamen, si suis assertionibus veri fides fuerit opitulata, laudem maximam et premium a nostra clementia consequetur; alioquin capitali pena plectetur. Crimen maiestatis post mortem rei etiam incipit et tractatur, et rei memoria condemnatur adeo ut quicquid contraxerit, fecerit, statuerit, a die criminis nullam habeat firmitatem; hoc crimine qui parentem purgaverit, eius successionem meretur. Hoc crimine tenentur omnes quorum consilio fugiunt obsides, armantur cives, seditiones moventur, concitantur tumultus, magistratus necantur, exercitus deseritur, ad hostem fugitur, dolo modo cuneus scinditur, socius proditur, bellis ceditur, arx desolatur vel relinquitur, sociis auxilium denegatur, ceteraque huiusmodi, ut regii consilii explorator, sive missorum publicator et qui suscepérit hostes regni hospitio, vel ductum prebuerit non ignarus”.

³¹ CHRISTOF U. SCHMINCK, *Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231)*, Scientia Verlag, Aalen, 1970; ORTENSIO ZECCHINO, *Le Assise di Ruggiero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale* (Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell'Università di Napoli 185), Jovene, Napoli, 1980, pp. 136-138; DANIELA NOVARESE, *Crimen laesae maiestatis*, in *Federiciana*.

giuridiche e religiose differenti. L'assisa impone l'osservanza del corpo delle leggi regie, ma precisa che la nuova legislazione non intende abrogare o cancellare i costumi (*mores*), le consuetudini (*consuetudines*), le leggi (*leges*) della varietà dei popoli soggetti al regno (“pro varietate populorum nostro regno subiectorum”). Il re conferma gli assetti consuetudinari dei vari popoli (“sicut usque nunc apud eos optimuit”), e garantisce le norme o *mores* che non contrastino in modo manifestissimo con le leggi regie³². Il contenuto di tale salvaguardia è estremamente ampio. Essa ricomprendeva il diritto longobardo, vigente in vaste aree dell'Italia meridionale, e le consuetudini cittadine, ma anche i modi di vita (*mores*) e le leggi di gruppi etnici e religiosi come i greci, i musulmani e gli ebrei³³.

La variegata composizione etnica del Regno era ancora bene attestata nell'ultimo decennio del secolo XII, come rivelano le magnifiche rappresentazioni iconografiche trasmesse nel *Liber ad honorem Augusti* di Pietro da Eboli. Il libro, composto tra il 1194 e il 1197, è dedicato all'imperatore Enrico VI di Svevia che, dopo la morte di Guglielmo II il Normanno (1189), assunse la corona del regno di Sicilia (1194) grazie al matrimonio con Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II³⁴. Pietro da Eboli descrive Palermo come “città

³² Ass. Vat. I (ed. ZECCHINO, pp. 28-29): “*De legum interpretatione. Leges a nostra maiestate noviter promulgatas pietatis intuitu asperitatem nimiam mitigantes mollia quodam moderamine exacuentes; obscura dilucidantes, generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis pro varietate populorum nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos optimuit, nisi forte nostris his sanctionibus adversari quid in eis manifestissime videatur*”. Formulazione diversa, meno perspicua nella parte che ci interessa, è tramandata dal manoscritto Montecassino 468 (ed. ZECCHINO, pp. 70-71, qui senza rubrica): “*Leges a nostra maiestate noviter promulgatas, generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus, consuetudine, et legibus non cassatis, nisi forte nostris his sanctionibus adversari quid in eis manifeste videatur*”. Su questa assisa nel quadro della legislazione ruggeriana v. MARIO CARAVALE, *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, nel vol. *Alle origini del costituzionalismo europeo*, cit., pp. 3-20 (15).

³³ Questo dato non sempre è stato rilevato dalla storiografia che si è occupata della *Assisa de legum interpretatione*. Nel senso indicato nel testo cfr. JEREMY JOHNS, *Arabic Administration in Norman Sicily*, cit., p. 293; BEATRICE PASIUTA, *From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century*, in *Rechtsgeschichte*, 24, 2016, pp. 276-287 (278). ANDREA ROMANO, *Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana medievale*, studio posto a introduzione della ristampa anastatica di *Antiche consuetudini delle Città di Sicilia*, pubblicate per cura del Comm. VITO LA MANTIA, A. Reber, Palermo, 1900; ristampa Intilla, Messina, 1993, pp. V*-LXXXVIII* (XXXVI* s.), è in dubbio se la citata assisa intendesse riferirsi alle consuetudini cittadine o alle normative non scritte dei gruppi etnici, ma contestualmente collega la norma ruggeriana con i patti di resa conclusi con le singole città, facendo prima di tutto riferimento alla presa di Palermo, e quindi al riconoscimento delle leggi dei musulmani. In altra sede ANDREA ROMANO, *Diritto romano e diritto longobardo nella legislazione delle Assise*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo*, cit., pp. 167-189 (169), ritiene che la disposizione comprenda diritto romano, longobardo, franco, bizantino, ebraico o musulmano.

³⁴ PETER CSENDES, *Enrico VI, Re di Sicilia e Imperatore*, in *Federiciana*.

felice, dotata di un popolo trilingue”³⁵. Nel passo in cui Pietro parla del dolore degli abitanti della capitale per la morte di re Guglielmo II “il buono”, due miniature offrono una viva rappresentazione della composizione multietnica della popolazione cittadina. La città è ripartita in quattro quartieri e gli abitanti sono rappresentati nelle loro componenti etniche: latini, greci, arabi e verosimilmente anche ebrei. Il libro contiene anche una famosa immagine che rappresenta la cancelleria regia, nella quale i documenti erano redatti da *notarii greci, saraceni e latini*.

“Leges a nostra maiestate noviter promulgatas [...] generaliter ab omnibus precipimus observari”. L'affermazione che apre la citata assisa sarebbe in sé sufficiente per mostrare quale valore il sovrano attribuiva alle proprie leggi. Le Assise di Ariano mostrano che questa volontà si era anche tradotta nell'istituzione di organi giudiziari attraverso i quali la giustizia regia doveva essere realizzata. Romualdo nella sua cronaca parla di giustizieri e camerari. In questa sede non è possibile tracciare i lineamenti delle strutture giudiziarie del regno, che culminavano negli uffici della *curia regia*. Occorre almeno sottolineare che nelle Assise sono menzionati i giustizieri (*iustitiarii*) e i baiuli (*baiuli*), quali titolari rispettivamente della alta e bassa giurisdizione in materia penale, che essi esercitavano nelle province del regno³⁶. L'alta giurisdizione

³⁵ GIOVANNI B. SIRAGUSA (ed.), *Liber ad Honorem Augusti di Pietro da Eboli secondo il Cod. 120 della Biblioteca Civica di Berna* (Istituto Storico Italiano, Fonti per la Storia d'Italia), Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma, 1906, Liber I, particula III, *Lamentatio et luctus Panormi*, p. 9 vv. 56/57: “Hactenus urbs felix, populo dotata trilingui/, corde ruit, fluit pectore, mente cadit”. Il codice di Berna è disponibile in ristampa anastatica: THEO KÖLZER, MARLIS STÄHLI (edd.), PETRUS DE EBULO, *Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 120 der Burgerbibliothek Bern; eine Bilderchronik der Stauferzeit*, Thorbecke, Sigmaringen, 1994. Ora anche in versione digitale: PETRUS DE EBULO, *De rebus Siculis Carmen*, edizione critica a cura di FULVIO DELLE DONNE, edizione digitale a cura di FULVIO DELLE DONNE, ANGELA BRESCIA, Basilicata University Press, Potenza, 2020, in rete <http://web.unibas.it/bup/evt2/pde/index.html>. Sull'autore v. FULVIO DELLE DONNE, *Pietro da Eboli (Petrus de Ebulo)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, pp. 479-482. Nel quadro delle questioni di cui mi occupo, sono particolarmente rilevanti le immagini riguardanti la malattia di Guglielmo e il dolore dei Palermitani per la sua scomparsa, dove vi è una viva rappresentazione della composizione multietnica della popolazione cittadina, e dei *notarii greci, saraceni e latini* operanti nella curia regia. Nella seconda delle due immagini in questione è rappresentata la *civitas Panormi lugens super occasu speciosi*. La città è ripartita in quattro quartieri: *Ideisini, Cassarum, <K>alza, Scerarchadium*. Gli abitanti – rappresentati nelle loro diverse componenti etniche (latini, greci, arabi e probabilmente anche ebrei) – piangono con gli sguardi per lo più rivolti alla *capella regia*. Sull'immagine e sui diversi quartieri di Palermo cfr. JOHNS, *Arabic Administration in Norman Sicily*, cit., p. 284 nota 2; ELENA PEZZINI, *Palermo in the 12th Century: Transformations in forma urbis*, nel vol. ANNIESE NEF, THOMAS MARTIN (a cura di), *A Companion to Medieval Palermo. The History of a Mediterranean City from 600 to 1500* (Brill's Companions to European History 5), Brill, Leiden, Boston, 2013, pp. 195-232 (213-214).

³⁶ Ass. Cass. 36 (ed. ZECCHINO, pp. 96-97): “*Que sit potestas justitiarii. Sancimus ut latrocinia, fracture domorum, insultus viarum, vis mulieribus illata, duella, homicidia, leges parabiles, calumpnie criminum, incendia, forisfacte omnes, de quibus quilibet de corpore et rebus suis mercedi curie debeat subiacere,*

è definita attraverso l'enumerazione di alcuni delitti di particolare gravità riservati alla competenza (*potestas*) dei giustizieri: ruberie e rapine (*latrocinia*), distruzioni di case, aggressioni sulle strade, violenza inferta alle donne, duelli, omicidi, ordalie, attribuzione calunniosa di delitti, incendi, delitti per i quali il reo è responsabile di fronte alla curia regia con il proprio corpo e i propri beni.

Il valore della giustizia e del giudicare secondo la legge è ulteriormente specificato nella assisa che punisce severamente il giudice che abbia un interesse privato nel processo sottoposto al suo giudizio, come dice l'Ass. Vat. 43 con formula tratta dal diritto giustinianeo (*Si iudex litem suam fecerit*); o, con altre parole, il re castiga il *iudex depravatus*, come leggiamo nel titolo della corrispondente Ass. Cass. 30 (anche qui con un prestito da C.7.49.2)³⁷. L'assisa punisce con la pena capitale il giudice che per corruzione abbia condannato qualcuno alla pena di morte; punisce con la deposizione, l'infamia e la confisca dei beni il giudice che abbia pronunciato dolosamente una sentenza *contra leges*; impone una pena più mite, secondo la misericordia del re, al giudice che per ignoranza abbia pronunciato un giudizio non conforme al diritto.

6. Da Ruggero II a Federico II di Svevia: la legittimazione divina del potere regale

La vocazione dei sovrani siciliani per la legislazione giunse all'apice con Federico II di Svevia. In quanto figlio di Enrico VI e di Costanza d'Altavilla, Federico era nipote di Federico Barbarossa e di Ruggero II. Nel 1198 fu incoronato re di Sicilia a Palermo; nel 1220, in San Pietro, fu incoronato imperatore³⁸.

a iustitariis iudicentur, clamoribus supradictorum baiulis depositis, cetera vero a baiulis poterunt defini-niri". Su queste magistrature, e più in generale sull'amministrazione della giustizia nel regno normanno e svevo v. MARIO CARAVALE, *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, cit.; IDEM, *Sicilia, Regno di, amministrazione della giustizia*, in *Federiciano*; ANDREA ROMANO, *Giudici, Regno di Sicilia*, in *Federiciano*; IDEM, *Giustiziere, Regno di Sicilia*, in *Federiciano*; BEATRICE PASCIUTA, *Baiulus*, in *Federiciano*.

³⁷ Ass. Vat. 43 (ed. ZECCHINO, pp. 62-63): "Si iudex litem suam fecerit. Iudex si accepta pecunia reum quem criminis et mortis fecerit, capitis periculo subiacebit. Si iudex fraudulenter atque dolose sententiam contra leges protulerit, auctoritate iudicaria inrecuperabiliter cadat, notetur infamia, rebus eius omnibus publicatis. Quod si ignorantia a iuris sententia oberraverit, ferens iudicium pro simplicitate animi manifesta, regie misericordie et providentie subiacebit"; cfr. Ass. Cass. 30 (ed. ZECCHINO, pp. 92-93): "De iudice depravato. Si iudex accepta pecunia reum quemlibet criminis et mortis fecerit, capitis periculo subiacebit. Si iudex fraudulenter atque dolose sententiam contra leges protulerit, auctoritate iudicaria inrecuperabiliter cadat, notetur infamia, rebus eius omnibus publicatis. Quod si iuris ignorantia a iuris sententia aberraverit, ferens iudicium pro simplicitate manifestum regie misericordie subiacebit. In maleficis voluntas spectatur non exitus". È verosimile che il redattore di questa Assisa abbia conosciuto e utilizzato un trattato procedurale di Bulgaro: KENNETH PENNINGTON, *The Birth of the "Ius commune": King Roger II's Legislation*, cit., pp. 48-52.

³⁸ ERNST KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich der Zweite*, G. Bondi, Berlin 1927, in versione italiana:

Il suo *Liber Constitutionum* è noto anche come *Liber Augustalis*, nome che porta la ricchezza ma anche l’ambiguità di tale opera legislativa³⁹. *Augustalis* perché promulgato nel mese di agosto del 1231 a Melfi, ma anche perché promanava da un sovrano che nella costituzione che apre il *Liber* si proclama innanzi tutto “Imperator Fridericus semper augustus”⁴⁰, sebbene poi prescriva che le sue costituzioni debbano avere vigore soltanto nel *Regnum Siciliae*, che qui definisce “nostre maiestatis hereditas pretiosa” e in un’altra costituzione come il “giardino prediletto fra tutti” che il sovrano vuole coltivare⁴¹.

I suoi rapporti con il papato furono notoriamente conflittuali, lungo una vita che fu costellata dalle ripetute scomuniche inflitte da Gregorio IX⁴² e poi da Innocenzo IV, culminate nella deposizione proclamata nel Concilio di Lione nel 1245⁴³. Ma tutto questo appartiene alla contingenza storica, dipende dai concreti rapporti di forza e dagli interessi di volta in volta in gioco, dai re-

Federico II, imperatore, Garzanti, Milano 1988; DAVID ABULAFIA, *Frederick II. A Medieval Emperor*, Allen Lane, The Penguin Press, London 1988; in versione italiana, *Federico II. Un imperatore medievale*, Einaudi, Torino, 1990; WOLFGANG STÜRNER, *Friedrich II. I. Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland. II. Der Kaiser 1220-1250*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992-2000, in versione italiana: *Federico II e l’apogeo dell’impero*, prefazione di ORTENSIO ZECCHINO, Salerno Editrice, Roma, 2009; NORBERT KAMP, *Federico II di Svevia, Imperatore, Re di Sicilia e di Gerusalemme, Re dei Romani*, in *Federiciana*; HUBERT Houben, *Kaiser Fredrich. II (1194-1250). Herrscher, Mensch un Mythos*, Stuttgart, Kohlhammer, 2008, in versione italiana: *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, il Mulino, Bologna, 2009.

³⁹ Un’ampia presentazione della legislazione federiciana è offerta da ORTENSIO ZECCHINO, *Liber Constitutionum*, in *Federiciana*. Sulle dinamiche interne di formazione della legislazione federiciana sono illuminanti gli studi di FEDERICO MARTINO, *Federico II. Il legislatore e gli interpreti* (Pubblicazioni degli Istituti di Scienze Giuridiche, Economiche, Politiche e Sociali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina 149), Giuffrè, Milano, 1988, e IDEM, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 118-150.

⁴⁰ *Liber Constitutionum Regni Siciliae* (d’ora in poi LC), cost. *Post mundi machinam*. Le mie citazioni sono tratte da WOLFGANG STÜRNER (ed.), *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien* (Monumenta Germaniae Historica), Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 1996, pp. 145-148.

⁴¹ LC I.95.1, *De numero officialium, et infra quod tempus eorum administratio duret*, cost. *Occupati nobis* (ed. STÜRNER, p. 76: 1239, in forma novellata nel 1246): “Regnum ipsum pre ceteris velut electum viridarium inter agros cura precipua colere disponamus”.

⁴² KENNETH PENNINGTON, *Gregory IX, Emperor Frederick and the Constitutions of Melfi*, nel vol. STANLEY CHODOROW, JAMES ROSS SWEENEY (a cura di), *Popes, Teachers and Canon Law in the Middle Ages*, Foreword di STEPHAN KUTTNER, Cornell University Press, Ithaca, N.Y.-London, 1989, pp. 53-61; FEDERICO MARTINO, *Federico II*, cit., pp. 3-6; IDEM, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 145-147. Sul tema v. lo studio mirato di ORTENSIO ZECCHINO, *Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge*, Salerno Editrice, Roma, 2018: attraverso l’analisi del *Liber Constitutionum* e della corrispondenza tra Gregorio IX e Federico II, l’Autore ritiene che la reazione papale sia stata causata dalla violazione di principi teologico-ecclesiologici, o dalla lesione di consolidati diritti e privilegi ecclesiastici.

⁴³ Bolla di deposizione nel vol. GIUSEPPE ALBERIGO, GIUSEPPE DOSSETTI, PÉRIKLES-P. JOANNOU, CLAUDIO LEONARDI, PAOLO PRODI (edd.), consulenza di HUBERT JEDIN, *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1996, pp. 278-283.

cipoci sospetti, dalle incomprensioni e forse anche dai capricci dei protagonisti, si collega ai perenni e quotidiani contrasti tra la Sede Apostolica e i pretesi o reali violatori della *libertas Ecclesiae*. E tutto questo non vale a oscurare che le motivazioni ideali dell'opera legislativa di Federico II e della sua azione politica furono improntate al principio della alleanza del potere secolare con la religione cattolica e con la Chiesa Romana. Nella visione federiciana della sovranità gli schemi biblici della regalità sacra intesa come *ministerium* si fondevano con i principî che scaturivano dal diritto comune romano-giustinianeo. Da questo punto di vista mi sembra che Federico II porti a compimento un percorso che in origine era già definito nella concezione rogeriana del potere regale⁴⁴.

In questo solco si colloca la politica antiereticale di Federico II, che ebbe precisi risvolti legislativi prima nella *Constitutio in basilica Beati Petri*, che Federico promulgò come imperatore all'atto dell'incoronazione imperiale nel 1220⁴⁵, e undici anni dopo con le norme antiereticali inserite all'apertura del *Liber Augustalis*⁴⁶: a somiglianza di Giustiniano, che aveva collocato all'ini-

⁴⁴ Sullo “spirito dello Stato” federiciano come “dilatazione” dello “spirito dello Stato normanno” v. FRANCESCO CALASSO, *Rileggendo il “Liber Augustalis”* (1952), in IDEM, *Storicità del diritto*, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 299-314 (314); cfr. ORTENSIOS ZECCHINO, *Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge*, cit., pp. 147-148; FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 122-123; PETER LANDAU, *Federico II e la sacralità del potere sovrano*, nel vol. PIERRE TOUBERT, AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), *Federico II e il mondo mediterraneo*, Sellerio, Palermo, 1994, pp. 31-47.

⁴⁵ *Constitutio in Basilica Beati Petri*, 22 nov. 1220, in LUDEWICUS WEILAND (ed.), *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. II. Inde ab anno MCXCVIII usque ad annum MCCLXXII* (Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV), Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae, 1896, pp 106-109, in particolare i cap. 6 e 7. L'imperatore trasmise la *constitutio* allo Studio di Bologna. Per opera dei giuristi la *Constitutio* fu smembrata e inserita, nella forma di *authenticæ*, sotto adeguati titoli del *Codex*; nella sua interezza fu poi inclusa nel quinto volume (*volumen parvum*) del *Corpus Iuris Civilis*. Parallelamente la *costitutio* fu recepita da papa Onorio III, il quale ne avrebbe inserito nove capitoli nella sua *Compilatio quinta*, mantenendo l'*inscriptio* “Fridericus imperator” (in particolare 5.4.1 per le norme antiereticali). Sul tema GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia: le leggi del 1220*, Giuffrè, Milano, 1952; MARIA G. DI RENZO VILLATA, *La Constitutio in Basilica Beati Petri*, nel vol. *Studi di storia del diritto*, II (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano 23), Giuffrè, Milano, 1999, pp. 151-301; EADEM, *Legislazione imperiale*, in *Federiciano*; FILIPPO LIOTTA, *Constitutio in basilica beati Petri*, in *Federiciano*; ANTONIA FIORI, *Eresie*, in *Federiciano*; SALVATORE BORDONALI, *Note sulla politica ecclesiastica di Federico II*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 106, 1995, pp. 863-882; ORAZIO CONDORELLI, *Cattolici, eretici, scismatici, apostati e infedeli. Dinamiche della pluralità religiosa nell'esperienza del diritto comune medievale*, nel vol. DANIELE EDIGATI, ALESSANDRO TIRA (a cura di), *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee* (Law and Legal Institutions Monografie/Collettanee 6), Giappichelli, Torino, 2021, pp. 19-43 (33-36).

⁴⁶ LC I.1, *De hereticis et patarenis*, cost. *Inconsutilem tunicam* (ed. STÜRNER, pp. 148-151). Cfr. anche LC I.2, *De receptatoribus Patarenorum, creditibus et complicibus*, cost. *Patarenorum receptatores* (ivi, pp. 151-152); LC I.3, *De apostatantibus*, c. *Apostatantes* (ivi, pp. 152-153: è la citata

zio del *Codex* le costituzioni che tutelavano la Chiesa cattolica e reprimevano la devianza religiosa.

Per comprendere la concezione federiciana del potere, come essa è trasmessa dalla sua legislazione, occorre volgere lo sguardo su due testi principali. Il primo è la costituzione *Post mundi machinam*, che funge da proemio del *Liber Constitutionum*⁴⁷. In sintesi, dalla costituzione emergono le seguenti idee: discende da una necessità naturale e dalla disposizione divina che i popoli siano governati da “principi”; i *principes gentium* sono pertanto esecutori della volontà divina e devono rendere conto a Dio della loro amministrazione;

assisa di Ruggero II ripresa da Federico II).

⁴⁷ LC, Proemio, *Post mundi machinam* (ed. STÜRNER, pp. 145-148): “IMPERATOR FRIDERICUS SEMPER AUGUSTUS, YTALICUS SICULUS IEROSOLIMITANUS ARELATENSIS, FELIX PIUS VICTOR ET TRIUMPHATOR. Post mundi machinam providentia divina formatam et primordialem materiam nature melioris conditionis officio in rerum effigies distributam, qui facienda previderat facta considerans et considerata commendans a globo circuli lunaris inferius hominem, creaturarum dignissimam ad ymaginem propriam effigiemque formatam, quem paulo minus minuerat de angelis, consilio perpenso disposuit preponere ceteris creaturis; quem de limo terre transiunctum vivificavit in spiritu ac eidem honoris et glorie diademat coronato uxorem et sociam partem sui corporis aggregavit eosque tante prerogative munimine decoravit, ut ambos efficeret primitus immortales, ipsosque verumtamen sub quadam lege precepti constituit; quam quia servare tenaciter contempserunt, transgressionis eosdem pena dampnatos ab ea, quam ipsis ante contulerat, immortalitate proscrispsit. Ne tamen in totum, quod ante formaverat, tam ruinose, tam subito divina clementia deformaret et ne hominis forma destructa sequeretur per consequens destructio ceterorum, dum carerent subiecta preposito et ipsorum commoditas ullius usibus non serviret, ex amborum semine terram mortalibus fecundavit ipsamque subiecit eisdem; qui paterni discriminis non ignari, sed in ipso a patribus transgressionis vitio propagato inter se invicem odia conceperunt rerumque dominia iure naturali communia distinxerunt, et homo, quem Deus rectum et simplicem procreaverat, immiscere se questionibus non ambigit. Sicque ipsarum rerum necessitate cogente nec minus divine provisionis instinctu principes gentium sunt creati, per quos posset licentia scelerum coherceri, qui vite necisque arbitri gentibus, qualem quisque fortunam, sortem statumque haberet, velut executores quodammodo divine sentientia stabilirent; de quorum manibus, ut villicationis sibi commissem perfekte valeant reddere rationem a rege regum et principe principum ista potissime requiruntur, ut sacrosanctam ecclesiam, Christianae religionis matrem, detractorum fidei maculari clandestinis perfidiis non permittant et ut ipsam ab ostium publicorum incuribus gladii materialis potentia tueantur, atque pacem populis eisdem pacificatis iustitiam, que velut due sorores se invicem amplexarunt, pro posse conservent. Nos itaque, quos ad imperii Romani fastigia et aliorum regnorum insignia sola divine potentie dextera preter spem hominum sublimavit, volentes duplicata talenta nobis reddere Deo vivo in reverentiam Iesu Christi, a quo cuncta suscepimus, que habemus, colendo iustitiam et iura condendo mactare disponimus vitulum labiorum ei parti nostrorum regiminum primitus providentes, que impresentiarum provisione nostra circa iustitiam dignoscitur indigere. Cum igitur regnum Sicilie, nostrae maiestatis hereditas pretiosa, plerumque propter imbecillitatem etatis nostre, plerumque etiam propter absentiam nostram preteritarum turbationum incuribus extiterit hactenus lacessitum, dignum fore decrevimus ipsius quieti atque iustitiae summo opere providere, quod ad nostre serenitatis obsequia resistentibus aliquibus etiam, qui non de ovili regni prefati nec nostro erant, promptum semper invenimus et devotum. Presentes igitur nostri nominis sanctiones in regno tantum Sicilie volumus obtinere, quas cassatis in regno predicto legibus et consuetudinibus hiis nostris constitutionibus adversantibus antiquatis inviolabiliter ab omnibus in futurum precipimus observari; in quas precedentes omnes regum Sicilie sanctiones et nostras iussimus esse transfusas, ut ex eis, que in presenti constitutionum nostrarum corpore minime continentur, robur aliquod nec auctoritas aliqua in iudicis vel extra iudicia possint assumi”.

la loro funzione è difendere la fede cattolica e la Chiesa, garantire la giustizia e la pace per i popoli governati; Federico II è stato elevato alla dignità di imperatore e re dalla sola mano di Dio; in questa duplice funzione Federico II si propone di svolgere il proprio servizio a Dio “coltivando la giustizia e producendo il diritto” (*colendo iustitiam et iura condendo*). “Ipsarum rerum necessitate cogente nec minus divine provisionis instinctu principes gentium sunt creati”⁴⁸. Questa affermazione giunge al termine della prima parte della costituzione, nella quale è tracciata la storia del genere umano secondo una narrazione che sembra quasi ripercorrere i quadri dei mosaici della Cattedrale di Monreale: dalla creazione al peccato originale e alla espulsione del paradiso, proseguendo con la popolazione del mondo, l'emersione della proprietà privata in parallelo alla moltiplicazione dei conflitti e dell'odio reciproco. In questo quadro di disordine e malvagità la funzione dei *principes gentium* è qualificata con il termine evangelico di *villicatio*⁴⁹, cioè amministrazione di un bene, il mondo creato, che appartiene a Dio: il *Rex regum* che ancora una volta siamo tentati di immaginare come il Cristo Pantokrator raffigurato nei mosaici normanni di Palermo, Cefalù e Monreale. Il re protegge la fede e la Chiesa cattolica con il *gladius materialis*: come nota Marino da Caramanico, glossatore del *Liber Constitutionum*⁵⁰, esso di distingue dal *gladius spirituialis*, che è in mano alla Chiesa, ma dalla cooperazione dei due poteri scaturì-

⁴⁸ Dotta e approfondita analisi delle fonti in WOLFGANG STÜRNER, “*Rerum necessitas*” und “*divina provisio*”. Zur Interpretation des Proemiums der Konstitutionen von Melfi (1231), in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 39, 1983, pp. 467-554. Più in generale, interessantissime informazioni e piste di ricerca emergono dallo studio del linguaggio del *Liber Constitutionum* e dalle indagini sui redattori del testo (Giacomo da Capua e Pier delle Vigne): BENOÎT GRÉVIN, *Rhétorique du pouvoir médiéval. Les Lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIII^e-XV^e siècles)*, Publications de l’École française de Rome, Rome, 2008, disponibile in rete: <http://books.openedition.org/efr/479>; IDEM, *Métaphore et vérité: la transumptio, clé de voûte de la rhétorique au XIII^e siècle*, nel vol. JEAN-PHILIPPE GENET (a cura di), *La vérité. Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIII^e-XVII^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris-Rome, 2015 disponibile in rete, <http://books.openedition.org/psorbonne/6649> (qui sul rapporto tra *Post mundi machinam* e la *Rhetorica novissima* di Boncompagno da Signa); FULVIO DELLE DONNE, Giacomo di Capua, in *Federiciana*; IDEM, *Il potere e la sua legittimazione: letteratura encomiastica in onore di Federico II di Svevia*, Nuovi Segnali, Arce, 2005; HANS MARTIN SCHALLER, Pier della Vigna, in *Federiciana*.

⁴⁹ Luca 16,2: “Redde rationem vilicationis tuae”.

⁵⁰ FRANCESCO CALASSO lo ha considerato “il più grande giuspubblicista del Duecento”: *Rileggendo il “Liber Augustalis”*, cit., p. 303; su di lui LUCA LOSCHIAVO, *Marino da Caramanico giudice, giurista, intellettuale*, nel vol. ISABELLE MATHIEU, JEAN-MICHEL MATZ (a cura di), *Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIII^e-fin XV^e siècle) / Percorsi di formazione e culture degli ufficiali e dell’entourage dei principi nei territori angioini (metà XIII-fine XV secolo)* (Collection de l’École française de Rome 518/3), École française de Rome, Rome, 2019, pp. 243-264. La composizione dell’apparato sulle costituzioni federiciane risale probabilmente agli anni 1278/85.

sce quella concordia che Giustiniano (*Novella 6*) aveva definito *consonantia bona, o symphonía*⁵¹.

Il secondo testo su cui intendo soffermarmi è la costituzione *Non sine grandi consilio*, che nell’edizione critica porta il titolo *De origine iuris*. Essa è divisa in due parti che contengono affermazioni apparentemente incompatibili⁵². Nella prima parte la costituzione richiama la *lex regia de imperio*, con la quale i cittadini romani avevano trasferito la sovranità – definita come *condende legis ius et imperium* – al *princeps*. In virtù di questo trasferimento il principe è insieme origine e difesa della giustizia, e il testo si spinge persino a dire che il principe è *iuris origo*⁵³. Sin dal tempo di Irnerio il tema era al centro delle dottrine politiche dei glossatori, che si chiedevano se questo trasferimento di poteri fosse definitivo o revocabile, e quali implicazioni esso avesse sul valore giuridico della *consuetudo contra legem*⁵⁴. Il testo della costituzione è tutto rivolto a definire i poteri del principe, che è insieme padre e figlio, signore e ministro (*dominus et minister*) della giustizia: padre e signore in quanto deve realizzare e conservare la giustizia, figlio e ministro in quanto deve venerare

⁵¹ MARINO DA CARAMANICO, *Apparatus in const. Post mundi machinam*, v. *gladii materialis*: “[...] sic enim utriusque dominationis in humano genere est quedam consonantia bona... et ex civili ac sacerdotiali virtute omnia melius custodiuntur [...]” Le citazioni dell’*apparatus* di Marino sono tratte da *Constitutiones Regni Utriusque Siciliae, glossis ordinariis, commentariisque excellentissimi I.V.D. Domini Andreae de Isernia, ac D. Bartholomaei Capuani... illustratae...*, apud haeredes Iacobi Iunctae, Lugduni, 1568.

⁵² LC I.31, *De origine iuris, const. Non sine grandi consilio* (ed. STÜRNER, pp. 185-186; Federico II, settembre 1231): “Non sine grandi consilio et deliberatione perpensa condende legis ius et imperium in Romanum principem lege regia transtulere Quirites, ut ab eodem, qui commisso sibi Cesaree fortune suffragio per potentiam populis imperabat, prodiret origo iustitie, a quo eiusdem defensio procedebat. Ideoque convinci potest non tam utiliter quam necessario fuisse provisum, ut in eiudem persona concurrentibus hiis duobus, iuris origine scilicet et tutela, et a iustitia rigor et a rigore iustitia non abasset. Oportet igitur Cesarem fore iustitiae patrem et filium, dominum et ministrum, patrem et dominum in edendo iustitia, et editam conservando; sic et iustitiam venerando sit filius et ipsius copiam ministrando minister. Hac igitur consideratione commoniti, qui de manu Domini sceptrum imperii et inter alia regna Sicilie moderamen accepimus, nostris fidelibus omnibus regni predicti nostre voluntatis propositum nuntiamus, quia cordi nobis est inter ipsos sine exceptione aliqua personarum universis et singulis prompto zelo iustitiam ministrare. Ut abunde ipius copiam per officiales nostros, quibus ipsam commisimus ministrandam, undique valeant invenire, ipsorum officialium nostrorum officia volumus esse discreta, civilibus questionibus alias et alias accusationibus criminalibus preponentes”. Su questa costituzione v. FEDERICO MARTINO, *Federico II*, cit., pp. 9-11, 19-20, 62-63; IDEM, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 123-125; ORTENSIO ZECCHINO, *Gregorio contro Federico*, cit., pp. 76-78, 89-90.

⁵³ Sul punto v. sotto, Appendice.

⁵⁴ Sul tema v. ENNIO CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Bulzoni, Roma, 1966, pp. 92-111; ORAZIO CONDORELLI, *L’elezione di Maurizio Burdino (Gregorio VIII), il concilio di Reims e la scomunica di Irnerio (1119)*, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, 37, 2020, pp. 1-64 (49-52 e letteratura ivi citata).

e servire la giustizia⁵⁵. A questo punto il discorso vira dal piano della teoria a quello della storia: Federico ha ricevuto *de manu Domini* lo scettro dell'impero e del Regno di Sicilia. Tale affermazione apparentemente rompe lo schema del trasferimento del potere popolare al *princeps* attraverso la *lex regia*. L'idea sottostante è probabilmente che la sovranità discende dal popolo attraverso Dio (*a populo per Deum*)⁵⁶. Mi sembra che qui il tema della *lex regia* serva piuttosto come esempio storico – trasmesso da una fonte di *auctoritas* come il *Corpus iuris civilis* –, che vale a trasmettere l'idea che il potere politico è un servizio (*ministerium*) da esercitare per il bene del popolo. Questo concetto si concretizza nella parte dispositiva dalla costituzione, dove Federico promette di amministrare la giustizia ai suoi sudditi e dichiara di voler distinguere le competenze dei suoi *officiales*, preponendo alcuni alle *civiles quaestiones* e altri alle *accusationes criminales*. Nell'*apparatus vetus* alle costituzioni⁵⁷, il glossatore Andrea Bonello da Barletta notava, citando un passo del Digesto, che l'esistenza del diritto è poca cosa se non vi sia chi lo amministra⁵⁸, e che

⁵⁵ ERNST H. KANTOROWICZ ha scritto pagine di raffinatissima densità dottrinale sull'idea federiciana di del re/imperatore come *pater et filius iustitiae* all'interno di un capitolo sulla "regalità giuricentrica" ("law-centered kingship"): *The Kings Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton, 1957, pp. 97-107; in versione italiana: *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Einaudi, Torino, 1989, pp. 84-93.

⁵⁶ Sul punto cfr. FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 127-128, a proposito della frequentissima coesistenza, nel pensiero dei glossatori, di quei motivi che Walter Ullmann aveva battezzato *descending e ascending theme of government and law*: WALTER ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, Methuen, London, 1961, pp. 20-21 e *passim*. Sul rapporto tra il Proemio e la cost. *Non sine grandi consilio* considerazioni condivisibili in WOLFGANG STÜRNER, "Rerum necessitas und divina provisio", cit., pp. 524-526 e ORTENSIO ZECCHINO, *Gregorio contro Federico*, cit., pp. 76-78, 89-90. Più in generale, sulla convergenza del tema discendente e di quello ascendente nel pensiero dei glossatori v. ENNIO CORTESE, *Il problema della sovranità*, cit., pp. 103-104.

⁵⁷ Sull'*apparatus vetus* al *Liber Constitutionum Regni* lo stato delle ricerche è esposto da SUSANNE LEPSIUS, *Systematisieren und Glossieren. Bestimmungen zu Richtern und Gerichtsverfahren in den Konstitutionen von Melfi und ihre Bearbeitung im ältesten Glossenapparat zum Liber Augustalis*, nel vol. SUSANNE LEPSIUS (a cura di), *Juristische Glossierungstechniken als Mittel rechtswissenschaftlicher Rationalisierungen: Erfahrungen aus dem europäischen Mittelalter – vor und neben den großen "Glossae ordinariae"* (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung 103), Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2022, pp. 165-216. Cfr. inoltre MICHELE SPADACCINI, *Der erste Glossator des Liber augustalis Friedrichs II*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 70, 2014, pp. 489-519; IDEM, *Das in Fossacesia neu aufgefundene Fragment der Konstitutionen Friedrichs II: Edition*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 71, 2015, pp. 569-587; BEATRICE PASCIUTA, *La Lectura Peregrina di Andrea da Isernia e la costruzione editoriale degli apparati al Liber Augustalis*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 31, 2020, pp. 175-197; EADEM, *Tra diritto e politica: Andrea d'Isernia e la Lectura al Liber Augustalis*, nel vol. *Juristische Glossierungstechniken*, cit., pp. 217-234.

⁵⁸ *Apparatus vetus* in LC 1.31, *De origine iuris, const. Non sine grandi consilio, v. origine scilicet et tutela* (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 6770, fol. 8ra): "parum enim est iura in civitate esse nisi sint qui iura regere possint, ut ff. de origine iuris 1. ii § post originem. An(dreas)". Sul giurista v. PAOLA MAFFEI, *Andrea Bonello da Barletta*, nel vol. ITALO BIROCCHI, ENNIO CORTESE, ANTONELLO

a questo scopo il sovrano aveva voluto che gli uffici del regno avessero competenze distinte⁵⁹. Questa idea ritorna in Marino da Caramanico, il quale si compiace della bellezza di questa costituzione, che a suo dire – e correttamente – contiene *ius commune*. Oltre questa constatazione, Marino individua l’essenza della costituzione nella promessa di assicurare la giustizia ai regnicoli, e nella volontà di garantire un’ordinata amministrazione della giustizia attraverso la distinzione di uffici dotati di competenze civili o criminali⁶⁰.

7. Federico II. Leggi, giurisdizione, giudici

I principi enunciati nelle due costituzioni esaminate definiscono le premesse di un’azione che fu realizzata non solo attraverso la legislazione, ma anche attraverso una particolare cura rivolta alla definizione della rete giudiziaria deputata a esercitare la giustizia regia. Non è possibile entrare nei dettagli di una materia che, nonostante sia stata molto studiata, presenta ancora significative zone d’ombra quanto agli assetti concreti degli uffici giudiziari nei diversi territori del Regno e nelle diverse fasi del regno di Federico II e oltre⁶¹. Marino da Caramanico, che scriveva dopo la morte di Federico II in età angioina, aveva ben compreso il senso complessivo della volontà di un legislatore che affermava di avere ricevuto lo scettro da Dio e di volere garantire la giustizia fra i sudditi, e che aveva dedicato una parte consistente della sua legislazione all’amministrazione della giustizia. Nella costituzione *Post mundi machinam* Federico II aveva parlato di *gladius materialis* a proposito della protezione che come re (e imperatore) prometteva di elargire alla Chiesa e alla religione cattolica. Marino da Caramanico identifica tale *gladius materialis*

MATTONE, MARCO N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013, I, pp. 60-61.

⁵⁹ *Apparatus vetus* in LC 1.31, *De origine iuris, const. Non sine grandi consilio, v. esse discreta* (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 6770, fol. 8ra): “ut melius servetur iustitia voluit officia esse discreta. An(dreas)”.

⁶⁰ MARINO DA CARAMANICO, *Apparatus* in LC I.31, *De origine iuris, const. Non sine grandi consilio, casus*: “[...] Item pollicetur se observare iustitiam Regnicolis, et distinguere officiales, ne promiscuis actibus rerum turbentur officia... Pulchra est hec constitutio, et continet ius commune”.

⁶¹ Sull’intreccio fra giurisdizione regia e giurisdizione feudale, e su quale parte abbiano avuto i giudici delle città in questo sistema, v. MARIO CARAVALE, *Legislazione e giustizia in Federico II. Problemi storiografici*, nel vol. ANDREA ROMANO (a cura di), *Colendo iustitiam et iura condendo... Federico II legislatore del regno di Sicilia nell’Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*. Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria, 20-24 gennaio 1995, De Luca, Roma, 1997, pp. 109-131; IDEM, *Sicilia, Regno di, amministrazione della giustizia, in Federiciana*; ANDREA ROMANO, *Giudici, Regno di Sicilia, in Federiciana*; IDEM, *Giustiziere, Regno di Sicilia, in Federiciana*; BEATRICE PASCIUTA, *Baiulus, in Federiciana*.

con il *merum imperium* e la *potestas* degli antichi magistrati romani di cui si parlava nei *libri legales*. Rivolgendo lo sguardo al *Regnum Siciliae*, Marino afferma che tale *potestas* compete “in modo principale e pienissimo” al solo re, che delega tale potestà al *magister iustitiarius* e ai giustizieri nominati nelle province del regno. Marino utilizza l'espressione *committere vices suas*. Per tanto il *magister iustitiarius* e i giustizieri sono come “membra regis, et pars Regie Curie”; la loro giurisdizione non è propria (*propria*), ma delegata (*commendata*). A pieno diritto, dunque, la corte centrale del *magister iustitiarius* è detta *magna curia regia*, mentre la corte del giustiziere provinciale è detta *curia regia*⁶². Marino da Caramanico da un lato offre una testimonianza storica dell'articolazione della giustizia regia fra la *magna regia curia* e le corti periferiche dei giustizieri in età angioina. Dall'altro lato le sue parole danno una lettura, con gli occhi del giurista imbevuto della cultura del *ius commune*, del significato giuridico e politico delle scelte dei sovrani del *Regnum* riguardanti l'amministrazione della giustizia. Su quest'ultimo aspetto, mi limito a ricordare due costituzioni che possono essere lette nella linea di sviluppo istituzionale del *Regnum* tra Ruggero II e il sovrano svevo. Con una costituzione intitolata *De officio iustitiariatus* Federico II ritorna sul tema della competenza dei giustizieri, dichiarando di volere precisare e ampliare le disposizioni contenute nelle Assise dei suoi predecessori⁶³. Federico affida ai giustizieri

⁶² La costituzione afferma il dovere del sovrano di difendere la Chiesa e la fede cristiana con il *gladius materialis*. MARINO DA CARAMANICO, *Apparatus in Const. Post mundi machinam*, v. *gladii materialis*, spiega: “[...] Est de mero imperio, quod etiam potestas appellatur, ut ff. de iurisdictione omnium iudicium l. iii et de verb. signif. l. Potestatis... Hoc quidem merum imperium in Regno competit principaliter et plenissime soli regi, qui solus magistro iustitiario et iusti(tiariis) quos statuit usque ad suum beneplacitum in singulis Regni provinciis committit vices suas ad istud merum imperium exercendum... Et ita magister iustitiarius et iustitiarii velut provinciarum presides habent merum imperium... Habent (inquam) a Rege, ut pote, ut membra regis, et pars Regie Curie... Et ideo curia magistri iustitiarii vocatur magna curia Regia Et curia iustitiariorum vocatur curia regia. Habent enim iurisdictionem non propriam... sed potius commendatam [...].” Sull'articolazione e le competenze della *curia regia* (che in certa misura sfuggono a una precisa definizione) v. BEATRICE PASCIUTA, *Curia Regis, in Federiciana; ERRICO CUOZZO, Magna Curia, in Federiana*.

⁶³ LC I.44, *De officio iustitiariatus, const. Iustitiariis* (ed. STÜRNER, pp. 202-203; Federico II, settembre 1231): “Iustitiariis nomen et normam ius et iustitia contulerunt, quibus quanto magis in nomine sunt affines tanto eorum veri et solliciti debent esse cultores. Hinc est, quod ipsorum iudicis cause capitales et maxime reservantur. Hoc est, quod ipsorum officium debet esse gratuitum nec ipsum licet alicui pretii venalitate mercari. Que igitur ad ipsorum cognitionem pertinent predecessorum nostrorum assisi comprehendens, apertius diffinimus: latrocinia scilicet, magna furtum, fracture domorum, insultus excogitati, incendia, incisiones arborum fructiferarum et vitium, vis mulieribus illata, duella, crimina maiestatis, arma moluta, defense impositae et contempte vel aliis vel pro aliis ab iisdem et generaliter omnia, de quibus convicti penam sui corporis vel mutilationem membrorum sustinere deberent. Magnum autem furtum accipimus ultra viginti augustales, etiam si civiliter de furto ipso agatur, ut tamen etiam de quantitate minori coram iustitiario ad corporalem penam possit criminaliter accusatio intentari. Cognitionem etiam civilium causarum in defectu camerariorum et baiulorum ad officium suum pertinere cognoscant. Defectus vero in camerariis et baiulis tunc esse

regi la giurisdizione criminale alta, che prima è sintetizzata con la locuzione *causae capitales et maxima*e poi è specificata attraverso l'enumerazione di una serie di delitti, fra i quali anche la lesa maestà. Il re affida ai giustizieri anche la giurisdizione nelle cause civili spettanti a baiuli e camerari, quando essi omettano di fare giustizia (*in defectu*), e la giurisdizione in materia feudale, con l'eccezione delle cause riguardanti i castelli, le baronie e i feudi maggiori registrati nei quaterni conservati nella *doana regia*: questi casi rimanevano riservati alla *magna regia curia*⁶⁴.

In questa prospettiva è anche significativo che Federico II imponga ai propri giudici precisi criteri quanto alle norme da applicare nei giudizi. Così facendo egli proseguiva sulla scia di Ruggero II, che aveva salvaguardato le sue Assise dalle consuetudini che fossero manifestissimamente contrarie alle leggi regie. La famosa costituzione *Puritatem* è specificamente rivolta ai baiuli e camerari⁶⁵. Essi in primo luogo devono applicare le leggi regie (“secundum constitutiones nostras”); in mancanza di una norma espressa essi giudicheranno secondo le “consuetudini approvate” (“secundum consuetudines approba-

videtur, videlicet cum post duos menses a die proclamationis ad ipsos facte cause eis commissem furerint nec conquerentibus in rationibus suis satisfaciunt, ut tenentur et debent, nisi instructionis necessitas desiderare terminum exigat longiorem, eodem per omnia observando in dominis, de quibus constiterit infra predictum tempus ad requisitionem superioris vel mandatum nostrum hominibus nolle facere iusticie complementum. De feudis etiam et rebus feudalibus ipsis cognoscant preter questiones de castris et baroniis et magnis feudis que in quaternionibus doane nostre scripta sunt, que omnia et singulariter cognitioni nostre curie reservamus”.

⁶⁴ Gli interpreti notano che l'elenco fatto nella costituzione non era tassativo, perché esistevano altre cause riservate ai giustizieri. *Apparatus vetus* in LC I.44, *De officio iustitiariatus, const. Iustitiariis*, v. *apertius diffinimus* (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 6670, fol. 11va); MARINO DA CARAMANICO, *Apparatus* in LC I.44, v. *latrocinia*, afferma che l'enumerazione è posta *causa exempli*. Sul diritto processuale nel *Liber Constitutionum* v. BEATRICE PASCIUTA, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al “Liber Augustalis”*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, XLV.2, 1998, pp. 363-412; EADEM, “Ratio aequitatis”: modelli procedurali e sistemi giudiziari nel “Liber Augustalis”, nel vol. GERHARD DILCHER, DIEGO QUAGLIONI (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico. Da Federico I a Federico II = Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II.* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi 21), il Mulino – Duncker & Humblot, Bologna – Berlin, 2009, pp. 67-86.

⁶⁵ LC I.62.1. *De sacramentis a baiulis et magistris camerariis prestandis, const. Puritatem* (ed. STÜRNER, pp. 227-228; Federico II, settembre 1231; cito dalla forma novellata dell'ottobre 1246): “Puritatem, quam nos ipsi sectamur, ab officialibus nostris in iudicis maxime postulamus, et ut in penam eorum, qui contra fecerint, ultionis divine iudicio nostre indignationis aculeos aggregemus, presenti lege sancimus, ut omnes camerarii et baiuli, priusquam in cabellam vel in credentialiam baiulations nostras administrandas suscepserint, tactis sacrosanctis evangeliis in publico corporalia subeant sacramenta, quod pure et sine fraude, non amore, non odio, non prece, non pretio nec timore omnibus conquerentibus absque personarum acceptiones prompto zelo iustitiam ministrabunt, et quod secundum constitutiones nostras et in defectu earum secundum consuetudines approbatas ac demum secundum iura communia, Langobardorum videlicet et Romanorum, prout qualitas litigantium exiget, iudicabunt [...].” Analogia graduazione si legge in LC I.47, con la differenza che infine si dice “demum secundum iura”: sul punto MARIO CARAVALE, *Sicilia, Regno di, amministrazione della giustizia, in Federiciano*.

tas”), sussidiariamente “secundum iura communia”, espressione che la costituzione (in una versione novellata) spiega con riferimento al diritto romano e al diritto longobardo. La menzione del diritto longobardo come *ius commune* ha lasciato correre fiumi di inchiostro nella storiografia⁶⁶. Questa insolita qualificazione, a mio avviso, si spiega tenendo conto che la costituzione prescrive una graduazione di norme che devono essere applicate come diritto positivo: e come diritto positivo anche il diritto longobardo, diffuso in ampie aree del Mezzogiorno italiano, poteva essere considerato un “diritto comune” presso le popolazioni che vivevano *iure Langobardorum*.

8. Il “ius commune” dentro il “Liber Constitutionum” di un re che era anche imperatore

La concezione federiciana del potere fu alimentata dalla riflessione teologica sui testi biblici e dai principî politici emergenti dal *Corpus iuris civilis*. In termini più generali, la più avvertita storiografia ha messo in evidenza come il *Corpus* e più ampiamente la cultura giuridica del *ius commune* (civile e canonico) abbiano fornito principî, categorie giuridiche, soluzioni tecniche di cui i redattori fecero uso, o con le quali si confrontarono, nella composizione delle norme del *Liber Constitutionum*. Nel programma federiciano, un corpo di funzionari e magistrati ben preparati giuridicamente avrebbe dovuto servire all’esecuzione del disegno istituzionale definito dalla legislazione regia. L’istituzione (o riordinamento) dello *Studium* di Napoli (1224) – nel quale furono chiamati a insegnare prestigiosi giuristi come Roffredo Beneventano o più giovani maestri come Benedetto d’Isernia – si colloca in questo programma politico⁶⁷.

Tutto il *Liber Constitutionum* è permeato dalla cultura del *ius commune*.

⁶⁶ Il dibattito storiografico è ricostruito da ENNIO CORTESE, *Ius commune / Iura communia*, in *Federiciana*.

⁶⁷ MANLIO BELLOMO, *Federico II, lo “Studium” a Napoli e il diritto comune nel Regnum* (1991), in IDEM, *Medioevo edito e inedito*. I. *Scholae, Universitates, Studia*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1997, pp. 139-156; FULVIO DELLE DONNE, “Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum”. *Edizione e studio dei documenti relativi allo “Studium” di Napoli in età sveva*, in *Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo*, 111, 2009, pp. 101-225. Sulla scienza giuridica meridionale si vedano gli ampi e analitici profili offerti da ENNIO CORTESE nelle voci, *Scienza giuridica, Regno di Sicilia: l’età di Federico II*, e *Scienza giuridica, Regno di Sicilia: l’eredità di Federico II*, entrambe in *Federiciana*, con la letteratura ivi citata. È da segnalare il recente volume di MANLIO BELLOMO, *Roffredo Beneventano, professore a Roma. Lecturae super Codice in un Apparatus recollectus di ignoto allievo*, con introduzione di ORAZIO CONDORELLI, EMANUELE CONTE, ANDREA PADOVANI (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 313), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2018.

Nicolò Rufolo, giurista napoletano del tardo Duecento, ha trasmesso una magnifica testimonianza a proposito del metodo di lavoro dei redattori del *Liber*⁶⁸. La notizia è racchiusa in un manoscritto del *Codex* di Giustiniano, in una glossa apposta al margine di una costituzione di Diocleziano che punisce allo stesso modo, secondo la pena definita dalla *Lex Cornelia de sicariis*, colui che cammina portando un’arma al fine di uccidere e colui che abbia effettivamente ucciso una persona⁶⁹. Nicolò Rufolo riferisce ciò che gli era stato raccontato da Benedetto d’Isernia, uno dei giuristi che avevano lavorato alla redazione del *Liber Constitutionum*⁷⁰. La commissione stava evidentemente lavorando alla redazione delle norme che riguardavano la proibizione del porto delle armi. Federico II era presente alla riunione, e fu molto contrariato quando apprese che la costituzione diocleziana (che evidentemente i redattori avevano preso come punto di riferimento per la scrittura di una futura norma di *ius proprium*) punisse allo stesso modo due fattispecie differenti. L’imperatore interrogò Benedetto e gli altri giuristi presenti su quale fosse la ragione che aveva indotto l’antico legislatore a formulare quella norma. Il giudice Mambrus di Bari rispose che la *ratio* della legge era quella di togliere l’occasione di commettere un delitto. L’imperatore, insoddisfatto della soluzione data da quella costituzione del *Codex*, ordinò che su quella materia fosse redatta una costituzione che punisse in modo diverso colui che portasse un’arma, colui che la estraesse, colui che con l’arma colpisce una persona. La commissione adempì il mandato del re. Che il legislatore attribuisse una particolare importanza a questa materia, decisamente rilevante per la sicurezza pubblica del *Regnum*, è dimostrato dalla presenza di alcune costituzioni poste fra i primi titoli del

⁶⁸ Testimonianza che è stata valorizzata, nella direzione indicata nel testo, da FEDERICO MARTINO, *Federico II*, cit., pp. 56-59; IDEM, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 125-126.

⁶⁹ C.9.16.6: “Is, qui cum telo ambulaverit hominis necandi causa, sicut is, qui hominem occiderit vel cuius dolo malo factum erit commissum, legis *Corneliae de sicariis* poena coercetur”.

⁷⁰ La glossa è stata edita da EDUARD M. MEIJERS nel vol. *Iuris interpretes saec. XIII* curantibus scholaribus Leidensibus duce E.M. MEYERS, apud Franciscum Perrella, Neapoli, 1924, p. 143. L’edizione che segue (Vat. lat. 1428, fol. 277rb, margine superiore) è frutto della mia diretta lettura e presenta qualche minima variante rispetto all’edizione di Meijers: “Audivi dominum Benedictum dicentem quod multum displicuit domino imperatori ut ita puniretur (punirotur ms.) qui cum telo ambularet sicut qui hominem interficeret, et tunc interrogavit eum et alios legistas ibi astantes, inter quos erat iudex Manbrus de Baro, que fuit ratio que movit legum latorem hoc facere. Cui predictus Manbrus de Baro respondit (respondidit ms.): ratio fuit ut tolleretur materia delinquendi. Unde, cum displiceret ei, precepit quod ex hac materia fieri constitutionem in qua cavitur quod alio modo puniatur qui portaret, alio qui extraeret, alio qui percuteret. N(icolaus) R(ufulus)”. Un breve profilo di Nicolò Rufolo è tracciato da MEIJERS, *ivi*, pp. 93-95. Il giurista è stranamente sfuggito al *Dizionario Biografico degli Italiani* e il suo profilo non è presente nemmeno nel *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, cit.

*Liber Constitutionum*⁷¹. La volontà espressa dal sovrano è tradotta in una serie di costituzioni. La prima annuncia che l'*intentio* delle disposizioni (la *ratio* di cui aveva parlato Mambro di Bari) è quella di precludere la via alla commissione di delitti (LC I.10). La volontà di distinguere i casi secondo la loro gravità è specificamente considerata in una costituzione (LC I.13) che afferma di voler mitigare la durezza delle antiche leggi (“asperitatem veterum legum”) per il tramite dell’interpretazione benevola “dell’imperatore”⁷². In queste parole vi è tutta l’ambiguità di un’opera legislativa che è sì *ius proprium* del *Regnum Siciliae*, ma è prodotta da un re che non riusciva a spogliarsi (perché non

⁷¹ LC I.10, *De prohibita portatione armorum, const. Intentionis* (ed. STÜRNER, pp. 160-161; la costituzione assume testualmente l’Ass. 4 di Capua e la specifica in alcuni punti): “Intentionis nostre salubre propositum non tam circa punienda maleficia commissa versatur, quam ut committendis eisdem via et materia precludatur. Quia igitur tam violentis quam homicidii ipsis interdum armorum prohibitorum portatio causam prestat, occurrere potius eligentes in tempore quam post exitum vindicare, presenti lege omnibus regni nostri fidelibus prohibemus, ut nullus arma moluta et prohibita, cultellus cum punctis videlicet, enses, lanceas, pancerias, scuta vel loricas, clavas ferreas etiam et alia omnia arma que nocendi magis causa quam alterius cuiuslibet liciti operis gratia sunt parata, secum deferre presumat. Curialibus autem et servientibus eorum, quounque nobiscum in curia commorantur, vel domum aut domo redeunt, vel pro nobis servitiis transmittuntur, arma predicta prohibita illis deferre permittimus. A tenore etiam presentis sanctionis eximimus milites et filios militum et burgenses, quibus enses deferre, cum ipsos extra loca, que inhabitant, pro agendis suis equitare contigerit, minime prohibemus, ita tamen ut, cum ad loca predicta reversi fuerint vel alicubi ospitantur, enses ipsos in continentibus deponant. Quisquis autem post hec prohibita arma detulerit, si quidem comes fuerit, quinque uncias, si baro, quatuor, si simplex miles, tres, si burgensis, duas, si rusticus, unam unciam fisco nostro conponat. Quam penam si egentes forte deludant, publicis operibus deputentur ad tempus. Que omnia per magistrum iustitiarium et iustitiarios debite executioni tradatantur”. È seguita da LC I.11, *De intrantibus regnum, ut arma in regno deponant, const. Homines* (ed. STÜRNER, p. 162; Federico II, 1231) e da LC I.12, *De pena eius, qui contra aliquem tantum arma extraxerit, const. Asperitatem* (ed. STÜRNER, pp. 162-163; Federico II, Settembre 1231): “Asperitatem veterum legum, que constringentes gladios et percutientes cum eis indubitate occidendi animum habuisse presumunt, interpretatione imperialis mansuetudinis lenientis presenti lege in perpetuum Deo propitio valitura sancimus, ut, si quis arma prohibita contra aliquem tantum extraxerit nec ipsum offenderit, duplicitam penam, quam secundum personarum condicionem super portationem armorum edidimus, nostre curie se compositur agnoscat. Nec indigne duplicitam penam in casu presenti delator armorum sustinere debebit, utpote qui armis a nemine provocatus extrahendo ipsa in offensione alterius malivolum sue intentionis propositum publicavit, quod antea per solam delationem eorum necessarie defensionis obiectu, dum alicuius insultum timere se diceret, forsitan poterat colorare”. Su quest’ultima costituzione v. ROSALBA SORICE, “Regulae in aedificando”. *La Constitutio “Asperitatem” e il pensiero giuridico meridionale sul tentativo nei secoli XIII-XVI*, in www.historiaeius.eu – 3/2013 – paper 3.

⁷² LC I.13, *De pena percutientis et non occidentis, const. Si quis aliquem cum armis* (ed. STÜRNER, p. 163). MARINO DA CARAMANICO nota: “Hec constitutio corrigit illum § divus, qui voluit percussorem teneri lege Cornelii de sicariis, cuius pena est, vel deportatio, vel ultimum supplicium... et hic imponit penam manus”. Ulteriore specificazione della fattispecie in LC I.14, *De pena percutientis et occidentis, const. Terminum vite* (ed. STÜRNER, p. 164). MARINO DA CARAMANICO spiega: “Hec constitutio corrigit in prima parte ff. de sica. l. iii § pena, in eo quod ibi puniuntur homicide interdum ad mortem, interdum ad deportationem. Sed hec indistincte damnat ad mortem. Item in secunda parte in eo quod excusat occidentem latronem telo, vel furem defendantem, infantem, furiosum, continet ius commune, ut ff. ad legem Aquiliam l. Itaque § i. et de sicariis l. Infans”.

poteva spogliarsi) delle vesti dell'imperatore. Pertanto il glossatore poteva serenamente osservare che questa costituzione “corregge il diritto comune”⁷³. Marino da Caramanico sottolinea questo aspetto nel quadro di una dottrina della sovranità che concepisce il *rex Siciliae* come “re libero, che non è sottoposto alla potestà di nessuno”⁷⁴. Non era questa, forse, la visione di Federico II: il *Regnum Siciliae* fu il territorio, o meglio il “giardino eletto” in cui lo Svevo potè pienamente e liberamente esercitare la sua sovranità imperiale.

Appendice

“Princeps origo iuris”? Annotazioni a margine della cost. “Non sine grandi consilio” (LC I.31), a futura memoria

Le annotazioni riguardano la frase “in eiusdem persona concurrentibus hiis duobus, iuris origine scilicet et tutela” (ed. STÜRNER, p. 185). La costituzione è intitolata *De origine iuris*, ma la tradizione manoscritta conosce anche altre rubriche: *De observacione Iusticie; De iusticia observanda* (ed. STÜRNER, 185 nell'apparato critico). La locuzione “iuris origine”, in quanto riferita al *princeps*, mi sembra fuori contesto in una costituzione che parla ripetutamente di *origo, defensio* e *tutela* della *iustitia*. Noto che nel ms. Vat. lat. 6770, che trasmette anche l'*apparatus vetus*, la rubrica suona *De origine iuris*, ma nel passo in questione la parola *iuris* manca e la frase si presenta così: “concurrentibus hiis duobus, origine scilicet et tutela” (fol. 8ra), dove *origo* e *tutela* mi sembrano da riferire alla successiva *iustitia*. In altri testimoni, invece, vi è la parola *iuris* ma manca la parola *origine*. Per esempio, nel ms. Vat. lat. 1437, fol. 12ra, il passo suona: “concurrentibus hiis duobus, iuris rigor scilicet et tutela”. Nel ms. Valencia, Universidad, Biblioteca Histórica, M 417, fol. 8ra, la frase suona “concurrentibus (percurentibus è corretto da altra mano a margine: alias concur) hiis duobus, rigor scilicet et tutela”, ma un'altra mano aggiunge a margine di *rigor*: “alias iuris origine”. Il quadro completo delle

⁷³ MARINO DA CARAMANICO, *Apparatus in LC I.12, De pena eius, qui contra aliquem tantum arma extraxerit, const. Asperitatem*: “Hec constitutio corrigit ius commune. Nam de iure communi si aliquis gladium extraxerit, et alium non occiderit, tenetur pena l. Cornelie de sicariis, ut ff. de sica. l. i § divus in versic. Et ex re. Hec constitutio penam pecuniariam imponit”.

⁷⁴ MARINO DA CARAMANICO, *Promoium in Constitutiones Regni Siciliae*, secondo l'edizione critica di FRANCESCO CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1957, p. 180 n. II: “Sed in rege libero, quí nullius alterius potestati subiectus est, idem dicimus, scilicet ut rex ipse possit condere legem... qualis est rex Sicilie... Ideoque audacter dicimus, ut videlicet inter subditos regni sui possit rex constitutionem facere, et contrariam etiam communi romano iuri constituere legem [...]”.

varianti si legge nell'apparato critico dell'edizione STÜRNER.

Nell'*apparatus vetus* trasmesso dal ms. Vat. lat. 6770, in quello ordinario di Marino da Caramanico (Vat. lat. 1437, fol. 12rb; citata edizione del 1568, *ad sedem*) e nei commenti di Andrea d'Isernia (citata edizione del 1568, *ad sedem*) non trovo traccia di riflessioni concernenti il *princeps* quale *origo iuris*. Mi sorge il dubbio che questa espressione non facesse parte del testo originale della costituzione. Si noti che nella prima parte della costituzione si parla di “condende legis ius et imperium”: quindi il rapporto di “generazione” è posto tra *princeps* e *lex*, *princeps* e *iustitia*. Ma al contempo non dobbiamo dimenticare che nella costituzione proemiale *Post mundi machinam* si parla di *iura condere* (“iura condendo”).

Si tratta di un “intrigo filologico”, per riprendere l'espressione utilizzata da ORTENSIO ZECCHINO, *Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge*, cit., pp. 156-188, a proposito di LC 1.38.1, cost. *Nichil veterum, De ordinatione magistri iustitiarii et eius officio*, novella dell'aprile 1240 che riguarda anch'essa l'origine del diritto (ed. STÜRNER, pp. 191-192). L'incipit suona: “Nichil veterum principum auctoritati subtrahimus, si iuxta novorum temporum qualitatem *de nature gremio* nova iura producimus...”: per le parole qui poste in corsivo la tradizione presenta le varianti “*de nostro gremio*” e “*veterum gremio*”. Zecchino, con argomentazioni plausibili fondate su fonti coeve, ritiene che la lezione originale sia “*de nostro gremio*”. Tra le fonti egli ricorda un significativo passo delle *Rhetorica novissima* di Boncompagno da Signa del 1235 [“Romanorum imperator serenissime, ... qui cuncta naturalia et civilia iura pectoris arcano servatis”: BONCOMPAGNIUS DE SIGNA, *Rhetorica novissima*, ed. AUGUSTO GAUDENZI (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi), Bononiae, In Aedibus Petri Virano olim Fratrum Treves, 1892, p. 265]. Il passo scaturisce dall'idea che tutto il diritto è custodito nello *scrinium* del *princeps* (C.6.23.19: “toto iure, quod nostris est scriniis constitutum”) o, ancora più eloquentemente, nello *scrinium pectoris* del *princeps* [su questa espressione v. ORAZIO CONDORELLI, “Quum sint facti et in facto consistant”. Note su consuetudini e statuti in margine a una costituzione di Bonifacio VIII (Licet Romanus Pontifex, VI.1.2.1), in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 10, 1999, pp. 205-295]. Zecchino ritiene – ciò che io condivido qualora si propenda per l'originarietà della lezione *de nostro gremio* – che “il *de nostro gremio* è la solenne affermazione della sua volontà di avere pieno ed esclusivo dominio sulla legge, che nasce e che non può che nascere dal suo grembo, ma nel pieno rispetto di quell'ordine superiore costituito dal diritto naturale” (p. 178); e conclude che “l'antiteticità delle due lezioni (*cioè: de naturae gremio / de nostro gremio*) non coincide con la storica antitesi diritto naturale-diritto positivo. Non vi è insomma da fantasticare di un Federico modernamente laico,

eccentrico rispetto ad una società ancora omogeneamente tutta cristiana” (p. 183). La lezione *de naturae gremio* sarebbe frutto di una manipolazione di età angioina, per opera di giuristi della corte regia e di fede papale.

Ma, ciò premesso, l'espressione *ius in scrinio pectoris habere* attiene alla custodia e alla conoscenza del *ius*; in particolare, nella dottrina medievale essa è interpretata nel senso che la conoscenza dei *iura communia* è presunta nel *princeps*, mentre non si presume la sua conoscenza dei diritti particolari (sul punto v. ORAZIO CONDORELLI, “*Quum sint facti et in facto consistant*”, cit.). E produrre *novum ius* dal *gremium* dell'imperatore significa estrarre il diritto da quella sorta di deposito vivente che è il *princeps*, che Giustiniano aveva definito *lex animata* (Novella 105.4: ma *lex animata*, appunto, e non *ius animatum*). Concetto differente, a mio avviso, è quello del *princeps* come *iuris origo*. Nondimeno, se l'idea che l'imperatore è *iuris origo* può sembrare poco appropriata al contesto della cost. *Non sine grandi consilio*, che parla di *condende legis ius et imperium*, la costituzione proemiale *Post mundi machinam* – è il caso di ribadirlo – utilizza l'espressione *iura condere* (“iura condendo”).

ERNST H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies*, cit., p. 99 nota 36, ricorda un brano di Andrea Bonello, che richiama alcuni passi del *Corpus* dai quali emerge l'idea che l'imperatore produca *ius* e sia origine del *ius* (D. ANDRAEAE DE BARULO... *Commentaria super tribus postremis libris Codicis...*, apud Ses-sas, Venetiis, 1601, pp. 6-7, ad C.10.1.5, *de iure fisci*, 1. *Prohibitum*): “... nota quod imperator est vigor iustitie, concor. in auth. de consulibus in fine coll. 4 ubi dicitur lex animata (Nov. 105.4). Et iura dicuntur ab eo oriri, ut supra Unde vi 1. Meminerint (C.8.4.2: ‘ne inde iniuriarum nascatur occasio, unde iura nascuntur’), et in pectore suo esse, ut supra de testamentis (testibus *ed. male*) 1. Omnia (C.6.23.19: ‘toto iure, quod nostris est scriniis constitutum’). Et pater est legum ut in auth. de incestis nuptiis § 2 (*recte* Nov.12.4: “... nos tamquam legis patres...”), et ideo dicit, novimus enim ipsi nostras leges, in auth de fideiussoribus in principio in tota lege (*recte* Nov.73 pr.: ‘Novimus nostras leges...’”). Peraltro lo stesso Kantorowicz non si pone dichiaratamente il problema della formula “*iuris origine scilicet et tutela*”, però poi traduce il testo in inglese sostituendo la parola giustizia (*iustitia*) alla parola diritto (*ius*): “there concur in the selfsame person the origin as well as the protection of Justice” (pp. 98-99).

Per la soluzione dell'intrigo non è da trascurare la tradizione, risalente al secolo XII, che parlava di Dio come *auctor iustitiae* e dell'uomo come *auctor iuris* (ma per delega divina): ENNIO CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 vol. (Ius Nostrum 6.1-2), Giuffrè, Milano, 1962-1964, vol. II, p. 11 nota 24 e p. 28 nota 64; il volume è oggi disponibile nella

nuova edizione con Introduzione di EMANUELE CONTE, ANTONIA FIORI, LUCA LOSCHIAVO, MARIO MONTORZI, a cura di ALESSANDRA CASAMASSIMA con la collaborazione di MARIA PAOLA MASCIA (Roma, Senato della Repubblica, 2020), in rete all'indirizzo: https://www.senato.it/3175?testo_generico=6401&voce_sommario=50. Cfr. inoltre ANDREA PADOVANI, *Perché chiedi il mio nome? Dio natura e diritto nel secolo XII* (Il diritto nella storia 6), Giappichelli, Torino, 1997, p. 222 e letteratura ivi citata.

In conclusione, sebbene l'espressione *iuris origo* riferita al re / imperatore potrebbe in astratto non stonare sulla bocca di Federico II (*rectius*: nella formulazione data dai redattori del *Liber Constitutionum*), essa mi sembra poco appropriata al contesto della cost. *Non sine grandi consilio*. La tradizione testuale giustifica questo dubbio, ma la questione deve essere approfondita in altra sede.